

1<sup>a</sup> SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 38

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 18 settembre 2013

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





# S O M M A R I O

## ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 76. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo - Previsione che agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della legge n. 6/2013, stimati per il solo anno 2013 in 428.000 euro, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016-141501, denominato "Aiuti alla marineria pescarese" e con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016-141502, da denominare "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara" - Previsione che al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) riduzione di euro 404.502 del capitolo di spesa 02.01.009-321907 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale; b) incremento di euro 404.502 dello stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016-141502 denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio del bilancio - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, art. 2.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - "Finanziamento al Comune di Avezzano per le Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" - Previsione della concessione per l'esercizio 2013 di un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo per le spese per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" pari a euro 10.000 - Previsione che al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa: a) diminuzione di euro 10.000 dal capitolo 321907-02.01.009 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale"; b) istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" per un importo pari a euro 10.000 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio del bilancio - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, art. 5.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Rifiinanziamento del capitolo di spesa "Contributo straordinario a favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" - Previsione che agli oneri derivanti dall'art. 31 della legge regionale n. 1/2012 (legge finanziaria regionale 2012 quantificati per l'anno 2013 in euro 70.000, si provvede mediante rifiinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004-61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" - Previsione che al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche di competenza e di cassa: a) aumento di euro 70.000 del capitolo UPB 10.01.004-61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano"; b) riduzione di euro 70.000 del**



**capitolo UPB 02.01.009 - Cap. 321907 “Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale” - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio del bilancio - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, art. 6.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo. . . . . Pag. 1

N. 77. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 luglio 2013 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)

**Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime - Previsione che il Comune determini ogni anno il numero dei titolari di autorizzazione per l'esercizio di tale forma di commercio e stabilisca la durata temporale dei nulla osta, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici - Applicazione, nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dei criteri dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica - Applicazione, tra i criteri di selezione, del criterio della professionalità connessa alle presenze pregresse - Ricorso del Governo - Denunciata non congruità del richiamo all'Intesa sui posteggi su area pubblica - Denunciato carattere discriminatorio del criterio della professionalità - Inconferenza del criterio delle presenze pregresse - Non conformità ai principi della direttiva n. 2006/123/CE - Violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato.**

- Legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8, art. 5, modificativo dell'art. 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (in particolare considerando n. 62, e art. 12). . . . . Pag. 4

N. 1. Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello stato (merito) depositato in cancelleria il 23 agosto 2013.

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno per diffamazione a mezzo televisione a carico dell'on. Lucio Barani per le opinioni da questi espresse nei confronti del dott. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in data 9 maggio 2012 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Firenze - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012.
- Costituzione, art. 68, primo comma. . . . . Pag. 7


N. 192. Ordinanza del Tribunale di Nicosia del 24 maggio 2013.

**Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciata insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza - Eterogeneità della delega rispetto alle norme contenute nel decreto-legge convertito - Inosservanza della procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei disegni di legge di delegazione legislativa - Mancato esame in Commissione referente - Violazione dell'iter ordinario di formazione legislativa nonché dell'iter previsto per la decretazione d'urgenza - Illegittimità derivata del decreto legislativo n. 155 del 2012.**

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 70, 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.



- Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale di Nicosia nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto - Contrasto con i principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma di delegazione - Eccesso di delega.**
- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1, limitatamente all'inclusione del Tribunale di Nicosia nell'elenco di cui alla (allegata) Tabella A.
  - Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, commi 2, lett. b) e d)... . . . . . *Pag.* 9
- N. 193. Ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. distaccata Marcianise del 19 marzo 2013.
- Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, per il delitto di cui all'art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze indicate dall'art. 625 cod. pen. (reato di furto pluriaggravato) - Disparità di trattamento rispetto a ipotesi di reato analoghe - Parità di trattamento rispetto a ipotesi di reato più gravi - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**
- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lett. a), come modificato dall'art. 2, lett. m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125.
  - Costituzione, artt. 3 e 27. . . . . . *Pag.* 14
- N. 194. Ordinanza del Giudice di pace di Mercato San Severino del 25 marzo 2013.
- Spese processuali - Liquidazione dei compensi professionali nelle cause (davanti al giudice di pace, di valore non superiore ad euro 1.100) previste dall'art. 82, primo comma, c.p.c. - Divieto di superare il valore della domanda - Violazione del diritto alla difesa tecnica - Disparità di trattamento rispetto alle cause davanti al giudice del lavoro di valore non superiore ad euro 129,11, disciplinate dall'art. 417 c.p.c. - Incidenza sulla remunerazione del soggetto esercente la professione legale.**
- Codice di procedura civile, art. 91 (comma 4, aggiunto dall'art. 13 [comma 1, lett. b),] del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 10), in relazione all'art. 82 dello stesso codice.
  - Costituzione, artt. 3 e 24. . . . . . *Pag.* 19
- N. 195. Ordinanza della Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia del 9 aprile 2013.
- Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Contributi relativi a progetti di formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati - Assimilazione, con norma interpretativa retroattiva, alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 1986 - Conseguente esenzione dall'imposizione sul reddito (e, in specie, dall'IRPEF) - Violazione dei limiti statutari alla competenza legislativa siciliana in materia tributaria - Indebita interferenza sul regime sostanziale dei tributi erariali.**
- Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76.
  - Statuto speciale della Regione Siciliana [(regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455)], art. 36. . . . . . *Pag.* 22
- N. 196. Ordinanza del Giudice di pace del 16 aprile 2013.
- Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciato mancato esame del relativo emendamento in Commissione referente - Violazione dell'iter ordinario**




**di formazione legislativa e della c.d. “riserva di assemblea” previsti per l’approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa - Incompatibilità ed eterogeneità della delega rispetto al presupposto di necessità e urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Richiamo alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.**

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 70, 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.

**Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione del Tribunale di Rossano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano - Eccesso di delega - Irragionevolezza - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio.**

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, n. 1, art. 1, limitatamente all’inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Rossano, nell’elenco di cui alla (allegata) Tabella A.
- Costituzione, artt. 3, 24, e 76.....

Pag. 24



## ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 76

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 16 luglio 2013*  
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Misure urgenti per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca in Abruzzo - Previsione che agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'art. 3 della legge n. 6/2013, stimati per il solo anno 2013 in 428.000 euro, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016-141501, denominato "Aiuti alla marineria pescarese" e con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016-141502, da denominare "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara" - Previsione che al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) riduzione di euro 404.502 del capitolo di spesa 02.01.009-321907 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale; b) incremento di euro 404.502 dello stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016-141502 denominato "Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio del bilancio - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.**


- Legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, art. 2.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - "Finanziamento al Comune di Avezzano per le Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" - Previsione della concessione per l'esercizio 2013 di un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo per le spese per le "Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" pari a euro 10.000 - Previsione che al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa: a) diminuzione di euro 10.000 dal capitolo 321907-02.01.009 denominato "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale"; b) istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato "Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015" per un importo pari a euro 10.000 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio del bilancio - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, art. 5.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo.

**Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Rifiinanziamento del capitolo di spesa "Contributo straordinario a favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" - Previsione che agli oneri derivanti dall'art. 31 della legge regionale n. 1/2012 (legge finanziaria regionale 2012 quantificati per l'anno 2013 in euro 70.000, si provvede mediante rifiinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004-61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano" - Previsione che al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche di competenza e di cassa: a) aumento di euro 70.000 del capitolo UPB 10.01.004-61673 denominato "Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano"; b) riduzione di euro 70.000 del capitolo UPB 02.01.009 - Cap. 321907 "Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale" - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di equilibrio del bilancio - Denunciata violazione della sfera di competenza concorrente statale in materia di coordinamento della finanza pubblica.**

- Legge della Regione Abruzzo 24 aprile 2013, n. 10, art. 6.
- Costituzione, artt. 81, comma quarto, e 117, comma terzo.



Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro - tempore per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 2, 5 e 6 della L.R. n. 10 del 24 aprile 2013, pubblicata sul BUR n. 17 dell'8 maggio 2013 recante «Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni. Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative»;

La legge regionale n. 10 del 24 aprile 2013 (pubblicata nel Bur della Regione Abruzzo n. 17 dell'8 maggio 2013) contiene «Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative».

Più precisamente:

l'art. 2 rubricato «Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2013» dispone: 1. L'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Norma finanziaria*). — 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in € 428.000,00, si provvede:

a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato «Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221» di € 23.498,00;

b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare «Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6» di € 404.502,00.

2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» è ridotto di € 404.502,00;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato «Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6» è incrementato di € 404.502,00.»

l'art. 5, rubricato, «Finanziamento al Comune di Avezzano per le Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015» dispone: 1. Per l'esercizio 2013 è concesso un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le «Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015» pari a € 10.000,00. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa:

a) il Cap. 321907 - 02.01.009 denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» è diminuito di € 10.000,00;

b) è istituito il nuovo capitolo di spesa denominato «Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015», per un importo pari a € 10.000,00.

l'art. 6 rubricato «Rifinanziamento del capitolo di spesa «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» dispone: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)», quantificati per l'anno 2013 in € 70.000,00, si provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61673 denominato «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» istituito dal comma 2 dell'articolo 31 della L.R. n. 1/2012. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) UPB 10.01.004 - Cap. 61673 denominato «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» è in aumento di € 70.000,00;



b) UPB 02.01.009 - Cap. 321907 «Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» in diminuzione di € 70.000,00.

Le disposizioni sopra richiamate, appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti motivi:

*1. Violazione degli articoli 81, quarto comma, testo ante 2014, e 117, terzo comma, della Costituzione.*

Come risulta dalla narrativa che precede, con la legge regionale n. 10 del 24 aprile 2013, in particolare negli articoli 2, 5 e 6, sopra riportati, la Regione Abruzzo ha disposto che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni, che comportano nuove spese, sono posti a carico del capitolo 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» che è ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo.

Al riguardo va in primo luogo evidenziato che l'art. 27 della legge di contabilità regionale n. 3 del 25 marzo 2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) rubricato «Copertura finanziaria delle leggi» dispone, al comma 1, lettera c) che «la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate è determinata a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria».

La legge regionale di contabilità, del resto, disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione in conformità al decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilità delle Regioni); in particolare l'art. 34, comma 1, decreto legislativo cit. dispone che la legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformità ai principi del presente decreto, ai sensi dell'art. 119 Cost.

Dalla lettura coordinata della legge statale citata n. 76/2000 e della legge regionale di contabilità n. 3/2002 si rileva che la copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni che comportano nuove o maggiori spese, come quelle di cui agli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale in epigrafe (i quali prevedono interventi per lo sviluppo della agricoltura e della pesca in Abruzzo, nonché interventi per le celebrazioni del centenario del terremoto Marsica 2015 e in favore del teatro Lanciavichia di Avezzano) deve essere determinata dalla Regione mediante utilizzo di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio e riguardante spese di natura non obbligatoria.

Con la norma impugnata invece la Regione Abruzzo, in tutte le fattispecie disciplinate dagli articoli 2, 5 e 6 ha previsto la copertura finanziaria sul capitolo denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» che è ricompreso nelle spese obbligatorie.

La disposizione in esame viola in tal modo, la normativa regionale e statale interposta, e con esse l'art. 81 quarto comma e 117 terzo comma cost. in rubrica; in particolare viola il principio di equilibrio del bilancio, di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., nonché l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

In sostanza, la Regione dispone la copertura finanziaria delle spese di cui agli articoli 2, 5 e 6 ponendole a carico di un capitolo destinato alle spese obbligatorie, quale è il capitolo che disciplina gli oneri derivanti da transazioni, liti passive e procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale. Ma tale capitolo nella programmazione del bilancio regionale è stato destinato (ed allegato al bilancio) alla copertura di spese obbligatorie (quali gli oneri per transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale) e non può quindi, pena lo stravolgimento del bilancio di previsione 2013, essere utilizzato per la copertura di leggi che comportano maggiori spese.

La riduzione di quel capitolo, qualora si presentassero spese obbligatorie di quella natura da sostenere comunque, comporterebbe infatti inevitabilmente l'emersione di un passivo di cassa e violerebbe quindi il principio del pareggio di bilancio.

Non è quindi conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso il predetto meccanismo in quanto la stessa regione nella legge di ordinamento contabile (n. 3/2002) prevede la copertura finanziaria di leggi che comportano maggiori spese mediante disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio ma riguardanti spese di natura non obbligatoria.

Le norme impuginate oltre a violare la regola sostanziale del pareggio di bilancio e di correttezza delle coperture, violano anche l'art. 117, terzo comma, cost. nella parte in cui assegna alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni la materia del coordinamento della finanza pubblica.



La regola secondo cui non è consentito coprire nuove o maggiori spese mediante capitoli relativi a spese obbligatorie è infatti, per quanto sopra illustrato, un principio fondamentale del coordinamento finanziario (stabilito dal citato art. 34 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76). L'erroneità della copertura potrebbe infatti generare la necessità di manovre correttive in corso di esercizio, così alterando l'equilibrio complessivo della finanza pubblica allargata.

Non compete quindi alla Regione dettare norme di bilancio che contravvengono a tale principio.

*P.Q.M.*

*Si chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 2, 5 e 6 della L.R. Abruzzo n. 10 del 24 aprile 2013, pubblicata sul BUR n. 17 dell'8 maggio 2013, (recante «Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni. Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative»).*

*Si produce per estratto copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2013 completa di relazione.*

Roma, 5 luglio 2013

*L'Avvocato dello Stato: AIELLO*

13C00288

n. 77

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 23 luglio 2013  
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)*

**Commercio - Norme della Regione Veneto - Esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime - Previsione che il Comune determini ogni anno il numero dei titolari di autorizzazione per l'esercizio di tale forma di commercio e stabilisca la durata temporale dei nulla osta, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici - Applicazione, nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dei criteri dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica - Applicazione, tra i criteri di selezione, del criterio della professionalità connessa alle presenze pregresse - Ricorso del Governo - Denunciata non congruità del richiamo all'Intesa sui posteggi su area pubblica - Denunciato carattere discriminatorio del criterio della professionalità - Inconferenza del criterio delle presenze pregresse - Non conformità ai principi della direttiva n. 2006/123/CE - Violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato.**

- Legge della Regione Veneto 14 maggio 2013, n. 8, art. 5, modificativo dell'art. 48-bis della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. e); direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (in particolare considerando n. 62, e art. 12).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro la Regione Veneto, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale del Veneto n. 8 del 14 maggio 2013, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 42 del 17 maggio 2013, recante «Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche. Modifica della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni e della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni», nell'art. 5.



La legge regionale del Veneto n. 8/2013 contiene disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

L'art. 5, modificando l'art. 48-*bis*, legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, prevede quanto segue:

«All'articolo 48-*bis* della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono aggiunte alle fine le seguenti parole:

“, comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici. Nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 75 del 4 aprile 2013 per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse.”;

b) il comma 4-*bis* è soppresso».

La disposizione si pone in contrasto con i principi e le norme del diritto dell'Unione Europea in tema di libertà di tutela della concorrenza e del mercato e segnatamente della direttiva n. 123/2006/CE, e determina un ostacolo all'accesso e all'esercizio di attività economiche, in violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione e dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, per i seguenti

#### MOTIVI

L'art. 5 della legge regionale Veneto n. 8/2013 introduce modifiche sostanziali alla previgente disciplina del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, incidendo, come detto, sull'art. 48-*bis*, legge regionale n. 33/2002.

L'art. 48-*bis*, al primo comma, stabilisce, in linea di principio, che «l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte del comune competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette, nel rispetto delle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi previste dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, e successive modifiche e integrazioni».

Il secondo comma — modificato dalla lettera a) dell'art. 5, legge regionale n. 8/2013 —, dispone nel dettaglio:

a) che «entro il 31 gennaio di ciascun anno il comune, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, determina e rende noto, tramite idonee forme di pubblicità, il numero dei titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche»;

b) che «il comune stabilisce la durata temporale dei nulla osta con riferimento delle diverse tipologie merceologiche in funzione dell'ammortamento degli investimenti e della remunerazione dei capitali investiti».

Le modifiche normative introdotte dalla legge regionale n. 8/2013 si traducono nelle seguenti, ulteriori prescrizioni:

1) la durata dei nulla osta deve essere «comunque non inferiore a sette anni e non superiore a dodici»;

2) «nei procedimenti di selezione e in caso di pluralità di domande in eccesso rispetto al numero delle assegnazioni previste, dopo la fase transitoria di cui al comma 5, si applicano ai fini della selezione di soggetti i criteri di cui al punto 2) dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 75 del 4 aprile (1) per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica e la priorità della maggiore professionalità è connessa al maggior numero di presenze pregresse».

Tali modificazioni paiono determinate con eccessiva onerosità se non un impedimento assoluto all'esercizio delle attività itineranti di commercio su aree pubbliche, in violazione dei principi di tutela della concorrenza e del mercato.

In primo luogo, vi è un richiamo del legislatore regionale, che pare non congruo, all'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, relativa all'assegnazione dei posteggi su area pubblica.

Si finisce, infatti, per incidere sui criteri di selezione per l'assegnazione dei nulla osta per il commercio itinerante utilizzando parametri propri dell'assegnazione dei posteggi, ossia di attività diverse, dal momento che per definizione il commercio itinerante non presuppone l'assegnazione di posteggi, e anzi deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi.

(1) 2013 L'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 è stata in realtà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 (e non n. 75) del 4.4.2013



L'applicazione dei criteri determinati in base all'ottenimento di posteggi e lo stesso termine minimo e massimo di durata delle concessioni (ripreso ugualmente dalla citata Intesa al punto 1: ovvero sette e dodici anni determinati in ragione della specifica necessità di tutelare la concorrenza e garantire l'ammortamento degli investimenti) rischiano di rendere particolarmente oneroso se non impossibile l'esercizio dell'attività itinerante in questione.

Il punto 2) dell'Intesa richiamato dalla legge regionale n. 8/2013 indica tra i criteri di selezione la professionalità acquisita connessa alle presenze pregresse.

Ma il criterio della maggiore professionalità acquisita non è accompagnato dall'indicazione delle modalità con cui la stessa viene determinata, così integrando un requisito tendenzialmente discriminatorio perché non sorretto da parametri prestabiliti (come ad esempio la data di iscrizione nel registro delle imprese).

Quanto al criterio delle presenze pregresse, esso appare inconferente con l'attività esercitata in forma itinerante, senza l'utilizzo di posteggio, in quanto non quantificabile in mancanza di un riferimento al posto occupato.

Il criterio appare peraltro non conforme ai principi della Direttiva n. 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 e in particolare al considerando n. 62(2) e all'art. 12 della medesima, in forza di quali, nel caso di «autorizzazioni» il cui numero sia limitato, non sono applicabili criteri selettivi che stabiliscono vantaggi nei confronti dei prestatori uscenti (v., al riguardo Corte Cost., 4 luglio 2013, n. 171).

L'art. 12 della Direttiva n. 2006/123/CE precisa infatti che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento», e che «l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami».

L'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, tenendo conto delle implicazioni di ordine sociale e degli investimenti materiali e immateriali connessi all'attività disciplinata, riconosce un vantaggio fondato sulle presenze pregresse nel posteggio: ma dette esigenze e finalità non sono trasferibili nell'ambito dell'attività itinerante oggetto della legislazione regionale qui impugnata.

La norma censurata viola pertanto i principi di tutela della concorrenza e del mercato, dal momento che finisce per ostacolare l'accesso e l'esercizio di attività economiche, ponendo vincoli non strettamente necessari o proporzionati agli interessi pubblici.

Si configura dunque una violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera e) della Costituzione, secondo l'orientamento costante di codesta Ecc.ma Corte (v. Corte Cost., n. 171/2013; Corte Cost., n. 291/2012).

*P.Q.M.*


*Si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità dell'art. 5 della legge regionale del Veneto n. 8 del 14 maggio 2013.*

Roma, 15 luglio 2013

*L'avvocato dello Stato: D'ASCIA*

13C00294

(2) Il considerando n. 62 della direttiva 2006/123/CE così recita: «Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente. In particolare, la durata dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti. La presente disposizione non dovrebbe ostare a che gli Stati membri limitino il numero di autorizzazioni per ragioni diverse dalla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche. Le autorizzazioni in questione dovrebbero comunque ottemperare alle altre disposizioni della presente direttiva relative ai regimi di autorizzazione».



## N. 1

*Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (merito)  
depositato in cancelleria il 23 agosto 2013*

**Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento civile per il risarcimento del danno per diffamazione a mezzo televisione a carico dell'on. Lucio Barani per le opinioni da questi espresse nei confronti del dott. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana - Deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati in data 9 maggio 2012 - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Firenze - Denunciata mancanza di nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'esercizio dell'attività parlamentare.**

- Deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012.
- Costituzione, art. 68, primo comma.

## IL TRIBUNALE

Sciolta la riserva assunta all'udienza del 10 ottobre 2012 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Premesso che:

il dott. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, ha citato in giudizio l'on. Lucio Barani chiedendone la condanna al risarcimento dei danni: reputa infatti lesive della sua immagine e diffamatorie le affermazioni rilasciate dal convenuto alle emittenti televisive RTV 38 (in data 12 ottobre 2010), Tele 37 (26 ottobre 2010, 12 novembre 2010 e 11 dicembre 2010) e ITA 7 (13 novembre 2010), nonché ai quotidiani Toscana Oggi (17 ottobre 2010), Corriere Fiorentino (26 ottobre 2010), Il Tirreno (12-13 novembre 2010 e 21 dicembre 2010) e Il Giornale (13 novembre 2010), nonché all'agenzia ANSA (3 marzo 2011) e al periodico Panorama (17 febbraio 2011);

in particolare, secondo l'attore, l'on. Barani avrebbe accusato Rossi, all'epoca in cui era assessore regionale con delega alla Sanità, di essere stato a conoscenza di un disavanzo di bilancio alla Azienda USL 1 di Massa e Carrara ma di averlo dolosamente celato, al fine di poter concorrere, alle successive elezioni, alla carica di Presidente; di essere un mentitore e di aver concorso nei reati di falso in bilancio, falso ideologico e peculato in seno ad una associazione a delinquere; di aver proceduto ad un ingente numero di assunzioni alla USL 1 e al rinnovo di un migliaio di contratti, secondo logiche clientelari e nonostante il disavanzo, in vista delle elezioni amministrative; e, una volta divenuto presidente della Regione, di aver proceduto al commissariamento della USL 1 non per motivi di gestione economica ma come atto di ritorsione contro dirigenti che si erano opposti a metodi ed interessi mafiosi nella gestione di appalti e assunzioni presso gli ospedali toscani;

l'on. Barani, sollevate eccezioni in rito sulla legittimazione attiva del presidente della Regione e sulla competenza territoriale del giudice adito, nega di aver mai pronunciato frasi a contenuto diffamatorio nei confronti della persona del dott. Rossi, quelle riferite dall'attore essendo state estrapolate da più ampi contesti dai quali emergerebbe la finalità di denuncia esclusivamente politica degli interventi stessi; e, ricordato di essere membro della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, con delega per la Toscana, invoca il disposto dell'art. 68 Costituzione, per il quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni;

nella seduta del 9 maggio 2012 la Camera dei Deputati, approvando la relazione presentata a maggioranza dalla Giunta per le autorizzazioni, ha ritenuto l'insindacabilità delle dichiarazioni oggetto del presente giudizio in quanto rese dall'on. Barani nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

Ritenuto che:

le opinioni espresse extra moenia dai membri del Parlamento e delle quali essi non possono essere chiamati a rispondere ai sensi dell'art. 68 Cost. sono quelle «collegate da un nesso funzionale ad un'attività parlamentare precedentemente svolta» (Cass. 29859/08), che costituiscono la «sostanziale riproduzione di specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni», non essendo sufficiente una «generica identità di argomento o di contesto politico» o il mero riferimento all'attività parlamentare o comunque l'inerenza a temi di rilievo generale, ancorché dibattuti nelle sedi parlamentari (Corte cost. 39/12);



nella fattispecie, l'attività parlamentare svolta dall'on. Barani, di cui le dichiarazioni oggetto di giudizio sarebbero «sostanziale riproduzione», invocata dal convenuto in questo processo e assunta dalla Camera dei deputati a fondamento della sua deliberazione, si sostanzia nella audizione del dott. Rossi alla Commissione d'inchiesta del 17 novembre 2009, nell'interrogazione al Ministro della salute del 13 ottobre 2010 e nella dichiarazione di voto dell'on. Barani sulla relazione della Commissione del 15 febbraio 2012;

è tuttavia da rilevare che:

1. nell'audizione del 17 novembre 2009, l'on. Barani ha addirittura elogiato l'allora assessore Rossi per la chiarezza della sua relazione e, soprattutto, per il modo con cui i problemi della sanità erano affrontati nella Regione Toscana ed i risultati raggiunti, arrivando a definire la Toscana una delle Regioni «virtuose»;

nel prosieguo dell'audizione, l'on. Barani ha bensì sollevato perplessità sulle assunzioni alla USL 1, sottolineando come avessero tutte riguardato parenti stretti di alti dirigenti della medesima Azienda e di sindaci della zona, appartenenti allo stesso partito politico, ma ha espressamente aggiunto di non ritenere che Rossi avesse una responsabilità diretta nella vicenda;

ancora, vengono posti interrogativi sulla razionalità e la rispondenza a buona amministrazione della decisione assunta dalla USL 1 di affidare in appalto lavori di ampliamento, adeguamento e ristrutturazione dell'ospedale di Massa, comunque destinato ad essere chiuso, e della decisione della Regione di inserire nel suo piano sanitario la costruzione di altri due ospedali in una zona già caratterizzata da alta concentrazione di strutture sanitarie; ma, di nuovo, non emerge dall'intervento dell'on. Barani alcuna intenzione di coinvolgere nella critica l'assessore Rossi;

2. nell'interrogazione al Ministro della salute del 13 ottobre 2010, l'on. Barani, prendendo spunto dal commissariamento della USL 1 di Massa disposto dalla Giunta regionale Toscana, chiede delucidazioni sullo stato dei conti delle altre Aziende sanitarie locali e sull'entità del disavanzo di bilancio della Regione Toscana e chiede al Ministro se non ritenga di commissariare l'intera Sanità della Toscana;

l'interrogazione, in sostanza, ha un contenuto esplorativo, con richiesta di informazioni sullo stato del bilancio della sanità regionale e sugli atti che si intendono adottare nel caso in cui esso risultasse fuori controllo; ma, nuovamente, nessuna accusa è mossa al dott. Rossi, né di aver dolosamente celato la reale situazione dei bilanci sanitari, né di aver proceduto ad assunzioni clientelari, né di far parte di un centro di interessi privati che gestisce con metodi «mafiosi» gli appalti nel campo della sanità in Toscana;

non sembra, pertanto che anche nell'atto in esame l'on. Barani abbia espresso alcuna critica né personale né politica sull'operato dell'assessore o del presidente Rossi;

3. quanto al voto espresso sulla relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare, trattasi di atto successivo al rilascio delle dichiarazioni per cui è causa e, dunque, non può essere invocato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 68 Cost.

In conclusione non si rinviene alcun atto parlamentare posto in essere dall'on. Barani che abbia la valenza di presa di posizione anche solo politica, per non dire di contrapposizione personale, contro l'operato del dott. Rossi nella sua veste di assessore o di presidente della Regione.

Ritenuto dunque che la deliberazione adottata dalla Camera dei deputati in data 9 maggio 2012 abbia illegittimamente sottratto all'autorità giudiziaria il potere di decidere la presente controversia;

*P.Q.M.*

*Visti gli artt. 37 e 23 legge n. 87/53 e l'art. 3 legge n. 140/03;*

*Solleva conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, chiede che codesta ill.ma Corte annulli come illegittima la deliberazione (doc. IV-quater n. 20) assunta dalla Camera dei deputati in data 9 maggio 2012 di insindacabilità, ai sensi dell'art. 68 Costituzione, delle dichiarazioni rilasciate dall'on. Lucio Barani nei confronti del dott. Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana e già assessore della stessa con delega alla Sanità;*

*Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria alla Camera dei deputati;*

*Dispone la sospensione del processo fino alla definizione del giudizio sul conflitto di attribuzioni.*

Firenze, 17 ottobre 2012

*Il giudice:* CALVANI



## N. 192

*Ordinanza del 24 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Nicosia  
nel procedimento penale a carico di Fisicaro Jonathan*

**Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciata insussistenza dei presupposti di necessità e urgenza - Eterogeneità della delega rispetto alle norme contenute nel decreto-legge convertito - Inosservanza della procedura di esame e di approvazione diretta da parte della Camera dei disegni di legge di delegazione legislativa - Mancato esame in Commissione referente - Violazione dell'iter ordinario di formazione legislativa nonché dell'iter previsto per la decretazione d'urgenza - Illegittimità derivata del decreto legislativo n. 155 del 2012.**

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 70, 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.

**Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero recata dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Inclusione del Tribunale di Nicosia nell'elenco delle sedi giudiziarie soppresse, di cui alla tabella A allegata al decreto - Contrasto con i principi e criteri direttivi stabiliti dalla norma di delegazione - Eccesso di delega.**

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, art. 1, limitatamente all'inclusione del Tribunale di Nicosia nell'elenco di cui alla (allegata) Tabella A.
- Costituzione, art. 76; legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, commi 2, lett. b) e d).

## IL TRIBUNALE

Letti gli atti del procedimento a carico di Fisicaro Jonathan, nato a Nicosia il 15 novembre 1985, imputato del reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. b) d.l.vo n. 285/1992;

## OSSERVA QUANTO SEGUE

All'esito dell'udienza del 6 marzo 2013, questo giudice disponeva il rinvio della trattazione del presente procedimento, in ossequio a quanto disposto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 155/2012, presso il Tribunale di Enna che, a partire dal 13 settembre 2013, dovrà incorporare il Tribunale di Nicosia.

A questo punto i difensori dell'imputato sollevavano formalmente l'eccezione di incostituzionalità della normativa introdotta con il decreto legislativo n. 155/2012 relativamente alla soppressione dei tribunali minori, tra cui anche l'ufficio giudiziario di Nicosia. Chiedevano, altresì, un breve rinvio per il deposito di note scritte, accordato contestualmente da questo giudice il quale fissava l'udienza odierna per decidere in ordine alla questione di legittimità costituzionale sopra accennata.

I profili evidenziati dai difensori riguardano in primo luogo l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 co. 2 d.l.vo n. 155/2012 per violazione dell'art. 1 co. 5 della legge delega n. 148/2011 e quindi, in modo mediato, dell'art. 76 della Costituzione.

Il secondo rilievo riguarda l'illegittimità costituzionale della legge di conversione n. 148/2011 nella parte in cui attribuisce la delega al governo di procedere alla riorganizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari del territorio, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione; l'illegittimità della legge di conversione; l'insussistenza dei presupposti della necessità e urgenza in ordine all'emendamento aggiunto in sede di conversione, contenente la delega legislativa di cui si è detto; la violazione dell'art. 72, commi 1 e 4, 76 e 77 della Costituzione e degli artt. 35 e 78 del Regolamento del Senato; infine la violazione sostanziale dell'art. 15 della legge n. 400/1988.

Il terzo profilo riguarda l'illegittimità del decreto delegato n. 155/2012 per manifesta violazione della legge delega n. 148/2011 stante l'eccesso di delega con conseguente inclusione del Tribunale di Nicosia nell'elenco di cui alla tabella A), per contrasto con gli artt. 3, 24, 25 co. 1, 76 e 97 della Costituzione. Si eccepisce infine l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155/2012 per violazione dell'art. 5 della Costituzione.



La questione di legittimità costituzionale è fondata.

A. Sulla non manifesta infondatezza.

A-1. Il primo profilo che appare opportuno approfondire riguarda l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo impugnato per violazione dell'art. 77 della Costituzione. Occorre sottolineare che il decreto legislativo citato rappresenta l'attuazione della delega conferita dall'art. 1 co. 2 legge n. 148/2012, a sua volta legge di conversione del d.l. n. 138/2011.

Per chiarire meglio la situazione, la delega è stata conferita da una norma aggiunta ad una legge di conversione di un decreto-legge avente ad oggetto una materia per nulla afferente alla problematica della organizzazione dei Tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero.

Lo schema legislativo seguito nel caso di specie costituisce, ad avviso di questo giudice, una chiara violazione dell'art. 77 della Costituzione che impone che la legge di conversione rappresenti la sostanziale conferma parlamentare di un decreto-legge, sia pure suscettibile di modifiche da parte della Camera e del Senato.

Per stessa ammissione della Corte costituzionale non sono ammessi inserimenti normativi estranei al contenuto del decreto-legge (vedasi sentenza n. 22/2012).

La palese irregolarità e l'evidente contrasto con il meccanismo costituzionale di produzione legislativa previsto dall'art. 77 della carta costituzionale comporta, come conseguenza ineludibile, la illegittimità costituzionale dell'intero schema adottato nel caso che ci occupa. Perché di fatto si è verificata la sovrapposizione di due sistemi di produzione legislativa, entrambi speciali, rispetto al necessario (vedi *infra*) procedimento di formazione ordinario.

La legge delega è stata inserita «abusivamente» in una legge di conferma di un decreto-legge estraneo alla materia distorcendo, in tal modo, il contenuto naturale della norma di conversione.

Questo particolare innesto della delega in sede di conversione ha comportato un vulnus al sistema adottato dal Parlamento atteso che il decreto-legge da convertire (138/2012) riguardava tutt'altro ovvero delle misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

A ben vedere, l'illegittimità costituzionale non si risolve soltanto nella violazione dell'*iter* di conversione del decreto-legge.

Nel caso di specie, infatti, alla enunciata violazione dello schema previsto per la decretazione di urgenza si è aggiunta una seconda anomalia perché, di norma, né il decreto-legge né tanto meno la legge di conversione possono contenere deleghe legislative.

È la stessa Corte costituzionale a stigmatizzare un simile modo di procedere asserendo che l'art. 77 Cost. sia violato quando in sede di conversione si immettano contenuti eterogenei rispetto a quelli originari del decreto-legge.

Si tratta di principi già affermati con la sentenza n. 171/2007, che aveva sancito l'indispensabilità del carattere dell'omogeneità limitatamente al decreto.

Adesso si riconosce che l'omogeneità deve riguardare anche la legge di conversione.

«Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è pienamente recepito dall'alt. 96-bis, co. 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli artt. aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge».

Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il 7 marzo 2011 dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, per conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo «di interpretare in modo particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell'art. 97, co. 1, del regolamento, sulla improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione», ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta, dalla circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997.

Peralto, il suddetto principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 74 Cost., ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4 (Disposizioni urgenti finalizzate a superare lo stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura), e ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge oggetto degli odierni giudizi.

4.2. — Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo co., Cost., che istituisce un nesso di interrelazione fun-



zionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario.

Innanzitutto, il disegno di legge di conversione del decreto-legge appartiene alla competenza riservata del Governo, che deve presentarlo alle Camere «il giorno stesso» della emanazione dell'atto normativo urgente. Anche i tempi del procedimento sono particolarmente rapidi, giacché le Camere, anche se sciolte, sono convocate appositamente e si riuniscono entro 5 giorni. In coerenza con la necessaria accelerazione del procedimento, i regolamenti delle Camere prevedono norme specifiche, mirate a consentire la conversione in legge entro il termine costituzionale di sessanta giorni.

Il Parlamento è chiamato a convertire, o non, in legge un atto, unitariamente considerato, contenente disposizioni giudicate urgenti dal Governo per la natura stessa delle fattispecie regolate o per la finalità che si intende perseguire. In definitiva, l'oggetto del decreto-legge tende a coincidere con quello della legge di conversione.

Non si può tuttavia escludere che le Camere possano, nell'esercizio della propria ordinaria potestà legislativa, apportare emendamenti al testo del decreto-legge, che valgano a modificare la disciplina normativa in esso contenuta, a seguito di valutazioni parlamentari difformi nel merito della disciplina, rispetto agli stessi oggetti o in vista delle medesime finalità. Il testo può anche essere emendato per esigenze meramente tecniche o formali. Ciò che esorbita invece dalla sequenza tipica profilata dall'art. 77, secondo co., Così., è l'alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente, quale risulta dal testo originario, ove questo, a sua volta, possieda tale caratteristica (in caso contrario, si porrebbero i problemi esaminati nel paragrafo 3.3 e risolti dalla giurisprudenza costituzionale ivi richiamata).

In definitiva, l'innesto nell'*iter* di conversione dell'ordinaria funzione legislativa può certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione. Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'art. 77, secondo co., Cost., non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge.

La Costituzione italiana disciplina, nelle loro grandi linee, i diversi procedimenti legislativi e pone limiti e regole, da specificarsi nei regolamenti parlamentari. Il rispetto delle norme costituzionali, che dettano tali limiti e regole, è condizione di legittimità costituzionale degli atti approvati, come questa Corte ha già affermato a partire dalla sentenza n. 9 del 1959, nella quale ha stabilito la propria «competenza di controllare se il processo formativo di una legge si è compiuto in conformità alle norme con le quali la Costituzione direttamente regola tale procedimento».

Considerato che le norme impugnate nel presente giudizio, inserite nel corso del procedimento di conversione del d.l. n. 225 del 2010, sono del tutto estranee alla materia e alle finalità del medesimo, si deve concludere che le stesse sono costituzionalmente illegittime, per violazione dell'art. 77, secondo co., Cost.» (Corte cost. n. 22/2012).

Appare pertanto evidente che l'inserimento di una così importante legge delega nel corpo di una legge di conversione dalle finalità del tutto estranee al tema della riorganizzazione degli Uffici Giudiziari rappresenti una chiara violazione dell'art. 77 della Carta Costituzionale.

A-2. Venendo al secondo profilo, bisogna evidenziare che l'*iter* di formazione legislativa seguito nel caso che ci occupa collide con il divieto costituzionale di inserire deleghe non solo nell'ambito del decreto-legge, ma anche nella legge di conversione.

Il primo divieto trova fondamento nel dettato costituzionale in quanto la delega legislativa, a norma dell'art. 77 co. 1 della Costituzione, può essere conferita dalle camere e non dal governo.

Diversamente opinando l'organo delegante coinciderebbe con l'organo delegato.

Pertanto in nessun caso una legge delega potrebbe avere come suo momento genetico un decreto-legge.

Tra l'altro una legge delega, incautamente inserita in un decreto-legge, conterrebbe in sé la negazione del requisito dell'urgenza, uno dei presupposti di legittimità del decreto-legge.

Non a caso l'art. 15, co. 2, della legge n. 400/1988 prevede che il governo non può, mediante decreto-legge, conferire deleghe legislative ai sensi dell'art. 76 della Costituzione.

A-3. La delega riguardante la riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari non può, tuttavia, essere introdotta neppure mediante la legge di conversione proprio in ossequio a quei principi che la Corte costituzionale ha enunciato nella sentenza cit. dove si è affermato, senza eccezioni di sorta, il divieto di introdurre in sede di conversione norme estranee al decreto-legge.

Lo schema tracciato dalla Corte è caratterizzato da paletti insormontabili in quanto la legge di conversione rappresenta l'attuazione di una potestà legislativa strettamente connessa e funzionale alla materia oggetto del decreto-legge.



Quello previsto dall'art. 76 Cost. è infatti un sistema di produzione legislativa assolutamente speciale e per tale motivo non può essere in alcun modo utilizzato per ottenere dei risultati che esorbitano dal perimetro delimitato dal decreto di urgenza.

La legge di conversione deve pertanto avere come unica finalità tipica quella di ricondurre un atto normativo di origine governativa nell'alveo delle prerogative del Parlamento, unico organo costituzionale titolare, in via ordinaria, della funzione legislativa (art. 70 Cost.).

Ove ci si dovesse discostare da questo orientamento, bisognerebbe accettare come conseguenza anche la subordinazione delle due camere allo stringente termine di sessanta giorni previsto dall'art. 77 Cost. per legiferare su nuovi temi, materie e questioni che potrebbero, invece, richiedere una maggiore ponderazione ed una più approfondita analisi da parte dei due rami del Parlamento, come sarebbe stato consigliabile nel caso di specie.

Tali considerazioni portano univocamente a ritenere illegittimo costituzionalmente il decreto legislativo 155/2012 in quanto emanato per dare attuazione ad una delega introdotta illegittimamente in sede di conversione di un decreto-legge.

L'illegittimità costituzionale originaria della legge delega comporta infatti l'illegittimità costituzionale derivata del decreto legislativo che ne è seguito.

A-4. Si registra nel caso in esame la violazione dell'art. 72 co. 4 della carta costituzionale in base al quale «la procedura normale di esame di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata... per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa».

Ciò significa che la legge delega avrebbe dovuto seguire l'*iter* di formazione ordinario. Il che può trovare una chiara spiegazione nel fatto che di fronte ad atti normativi di evidente importanza vuoi per il contenuto, come appunto quelli in materia costituzionale ed elettorale, vuoi per la intrinseca delicatezza di una attribuzione legislativa all'organo di governo, priva peraltro di un successivo passaggio parlamentare, sono d'obbligo l'approfondimento, la ponderazione ed un attento esame che si attagliano unicamente al procedimento ordinario.

Il tutto a garanzia della corretta attuazione del potere legislativo, specie quando occorre specificare in modo accurato i limiti della delega.

Si tratta di una conclusione giustificata anche dal fatto che il ricorso allo schema delega-decreto delegato avviene su materie di particolare complessità tecnico-giuridica o economica che mal si attagliano ad una discussione in aula articolo per articolo. Si legifera in tal modo su temi di natura amministrativa in ordine ai quali si preferisce adottare la forza di legge o per la redazione dei cosiddetti testi unici destinati a raccogliere in unico contesto normativo diversi provvedimenti normativi emessi in tempi diversi ed in modo disorganico.

Si tratta generalmente di materie assai complesse e delicate in ordine alle quali l'organo di governo dispone di maggiori informazioni, duttilità e capacità normativa rispetto al Parlamento.

Tornando alla legge delega di cui si tratta, nulla dell'*iter* seguito per la sua formazione può essere ricondotto nell'alveo della «normalità» atteso che la norma incriminata è stata approvata mediante un voto di fiducia al cosiddetto maxiemendamento proposto dal governo, sostitutivo, dell'intero decreto-legge così come della legge di conversione. Il procedimento ordinario è stato in realtà seguito solo formalmente perché il testo del cosiddetto maxiemendamento non è stato sottoposto al passaggio necessario della commissione referente ed anche la sua approvazione è stata snaturata dall'apposizione della questione di fiducia.

Per tutti questi motivi appare arduo sostenere che nel caso in esame sia stato rispettato il dettato dell'art. 72 co. 4 della Costituzione che prevede la procedura «normale» per la delegazione legislativa.


A-5. Un altro profilo di illegittimità trova fondamento nella sostanziale violazione dei principi enunciati nella legge delega n. 148/2011.

L'art. 76 della Costituzione prevede che: «l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con una determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.»

Si pongono dunque dei limiti molto chiari e precisi affinché l'esercizio della potestà delegata non finisca di fatto per aggirare il principio della divisione dei poteri.

Tanto ciò è vero che in alcuni casi il Parlamento conserva volutamente un controllo sull'organo delegato in modo tale da accertare il rispetto delle direttive impartite con la legge delega. In questi casi la delega prevede la formazione di commissioni parlamentari che affiancano il governo nell'emanazione dei decreti delegati.

Tornando al caso in esame l'art. 1 co. 2 lettera b) della legge delega imponeva che il governo tenesse conto, nel ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro, dell'indice delle sopravvenienze nonché della specificità territoriale del bacino di utenza anche con riguardo alla situazione infrastrutturale. Bisognava tenere conto, infine, dell'impatto della riforma sulla criminalità organizzata nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.



La lettera *d*) stabiliva poi di procedere alla soppressione nel pieno rispetto dei criteri di cui alla lettera *b*).

Ebbene, si ritiene che il legislatore delegato non abbia osservato i principi dettati dalla legge delega ed abbia proceduto alla soppressione del Tribunale di Nicosia senza valutare le specificità territoriali del bacino di utenza e soprattutto la situazione infrastrutturale della zona geografica interessata.

È notorio, infatti, che la accessibilità alla sede giudiziaria accorpante, il Tribunale di Enna, sia difficile e disagiata specie dai paesi che oggi fanno parte del circondario di questo Tribunale.

Nel ridisegnare l'assetto territoriale degli uffici giudiziari non può non tenersi conto della particolare orografia della zona nord della provincia di Enna che è caratterizzata dalla presenza di territori montani che si spingono sino a 1100-1200 m di altitudine, come ad esempio i comuni di Capizzi e Troina.

L'assenza di accettabili infrastrutture deriva da una rete stradale insufficiente, tortuosa e in pessime condizioni di manutenzione nonché nella totale mancanza di collegamenti ferroviari con il capoluogo di provincia Enna (vedasi relazione sulla viabilità a firma dell'ing. A. Testa Camillo in atti).

Del pari assenti sono i collegamenti pubblici su gomma e questo comporta necessariamente che il Tribunale accorpante potrà essere raggiunto esclusivamente con il mezzo privato percorrendo sino a 80 km di distanza.

Quest'ultimo dato non deve trarre in inganno perché se un centinaio di chilometri da percorrere su una discreta arteria di collegamento può richiedere circa un'ora e mezza di tempo, la percorrenza di distanze, anche nettamente inferiori, sulle strade che contraddistinguono il territorio di competenza di questo Tribunale necessita di tempi notevolmente superiori.

Il tutto prescindendo dalle condizioni climatiche avverse che durante la stagione invernale rendono quasi impossibile viaggiare in automobile.

La viabilità nel territorio nord della provincia di Enna è non soltanto precaria, ma soprattutto carente, inadeguata e antidiluviana.

Dette strade, la cui realizzazione risale a diverse decine di anni addietro, sono poi sovente interessate da frane e smottamenti che ne rendono difficile la percorribilità anche durante le stagioni più favorevoli. Né potrebbe essere diversamente dato che la particolare orografia dei luoghi non consente, se non a patto di ingentissimi investimenti pubblici, la realizzazione di più moderne infrastrutture viarie.

Tutto questo non è stato affatto valutato dal legislatore delegato il quale avrebbe dovuto comprendere che il Tribunale di NICOSIA, proprio per la specificità del suo bacino di utenza e della carente situazione infrastrutturale del territorio, avrebbe dovuto essere mantenuto in funzione trovandosi in posizione baricentrica rispetto ai paesi del circondario dai quali è facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati.

Si tratta del resto di valutazioni che hanno già ricevuto l'avallo di organi istituzionali dal momento che il capo dipartimento del Ministero della Giustizia, dott. Birritteri, alla riunione tenutasi il 17 aprile 2012, riguardante la trasformazione eventuale di questo ufficio in sezione distaccata, aveva evidenziato «l'opportunità di mantenere il Tribunale di NICOSIA in quanto trattasi di Tribunale che insiste in area montana, servita da pessime infrastrutture viarie con servizi pubblici di trasporto minimo e a orari ridotti.» Si tratta delle medesime valutazioni svolte dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta che, nella relazione sull'amministrazione della giustizia nel periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011, aveva sottolineato la necessità di «conservare in una zona non piccola del centro dell'isola, afflitta da un persistente deficit di infrastrutture e reti di comunicazione, un efficiente presidio di legalità quale oggi è il Tribunale di NICOSIA.»

## B. Sulla rilevanza

La questione di illegittimità costituzionale è rilevante ai fini della definizione del giudizio-presupposto perché riguarda delle norme in base alle quali si individua un giudice diverso dal Tribunale di NICOSIA, che dovrà procedere all'istruzione dibattimentale ed alla emissione della sentenza.

Questo Tribunale deve quindi fare applicazione nel procedimento in esame dell'art. 9 del decreto legislativo 155/2012 che impone di rinviare il processo dinanzi al Tribunale di Enna.

L'eccezione sollevata ha pertanto ad oggetto disposizioni o norme delle quali si deve fare applicazione in questo giudizio.

Inoltre, in ordine alla valutazione del requisito della rilevanza, non è ammessa alcuna distinzione tra norme materiali o norme processuali, queste ultime riguardanti presupposti processuali come la giurisdizione o la competenza.

Nel caso in esame si tratta di una pregiudizialità concreta e necessaria dal momento che il giudizio *a quo* non può essere deciso indipendentemente dalla sua risoluzione. Senza dire che il presupposto della rilevanza sussiste anche



ove lo stesso debba essere inteso come «influenza» sul processo che si traduce nell' idoneità delle norme denunciate di illegittimità ad «influire» sul giudizio principale.

L' influenza infatti riguarda non soltanto l' esito del giudizio, ma anche il modo di deciderlo, potendo il risultato pratico rimanere identico.

*P. Q. M.*

*Dichiara:*

*rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1 co. 2 L. 148/2011 (G.U. n. 216 del 16 settembre 2011) con la quale è stato convertito con modificazioni il D.L. 138/2011, in riferimento agli artt. 70, 72 co. 1 e 4 e 77 della Costituzione;*

*rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 1 del D.L.vo 155/2012 (G.U. n. 213 del 12 settembre 2012) limitatamente alla inclusione del Tribunale di Nicosia nell' elenco della tabella A), in riferimento all' art. 76 della Costituzione;*

*Sospende il procedimento in corso;*

*Ordina la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del processo alla Corte costituzionale.*

*Manda alla Cancelleria per la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.*

Nicosia, 24 maggio 2013

*Il Giudice: TIGANO*

13C00284

N. 193

*Ordinanza del 19 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - sez. distaccata Marcianise nel procedimento penale a carico di Massaro Clemente*

**Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive brevi - Esclusione, per il delitto di cui all' art. 624 cod. pen., quando ricorrono due o più circostanze indicate dall' art. 625 cod. pen. (reato di furto pluriaggravato) - Disparità di trattamento rispetto a ipotesi di reato analoghe - Parità di trattamento rispetto a ipotesi di reato più gravi - Violazione del principio della finalità rieducativa della pena.**

- Codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lett. a), come modificato dall' art. 2, lett. m), del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 2008, n. 125.
- Costituzione, artt. 3 e 27.

## IL TRIBUNALE

Il giudice, udite le parti all' udienza camerale del 15 marzo 2013, sciogliendo la riserva ivi formulata;

Letti gli atti del procedimento penale di esecuzione n. 69/12 nei confronti di Massaro Clemente, condannato con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere — Sezione Distaccata di Marcianise emessa in data 23 novembre 2010 e passata in giudicato il 22 aprile 2011 alla pena di mesi sei di reclusione ed euro trecento di multa per il reato di cui agli articoli 110, 624 e 625 n. 2 e 8 cod. pen. perché, come da contestazione del pubblico ministero, in concorso con altra persona, si impossessava di tre cavalli di proprietà di Di Caprio Fabio, Di Caprio Amedeo e Di Caprio Mariano, introducendosi nell' allevamento di loro proprietà, con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, avendo danneggiato e tagliato la rete di recinzione dell' allevamento e di aver commesso il fatto su tre capi di bestiame equino;



Visti l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 26 novembre 2012, in esecuzione della predetta sentenza di condanna e con riferimento alla pena residua da espianare di mesi cinque e giorni ventotto di reclusione ed euro trecento di multa, nonché, il certificato dello stato di esecuzione da cui emerge che l'ordine di carcerazione emesso non è stato spedito, in attesa della decisione del giudice di esecuzione sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;

Vista l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della disposizione di cui all'art. 656, comma nono, lett. a) del codice di procedura penale, come modificata dall'art. 2, lett. m) del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 nella parte in cui prevede «624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 c.p.», per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;

#### OSSERVA

Il decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008 ha introdotto misure urgenti in materia di sicurezza pubblica apportando all'art. 2 modifiche al codice di procedura penale.

Il preambolo di tale atto con forza di legge così recita: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime».

Alla disposizione di cui all'art. 2 lett. m) del predetto decreto-legge è sancito che «all'art. 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale».

Tale normativa con legge n. 125 del 24 luglio 2008 ha subito modifiche in sede di conversione: «alla lettera m), le parole: “nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale” sono sostituite dalle seguenti: “nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice”».

Con questo nuovo assetto normativo per tali fattispecie penali, e per quello che rileva nel caso di specie per il reato di furto pluriaggravato, come già previsto per le fattispecie di cui all'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, non può essere disposta la sospensione dell'ordine di carcerazione, istituito sancito dall'art. 656, comma quinto, c.p.p., per l'esecuzione di pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, non superiori a tre anni, con la conseguenza che la pena deve essere espianata in regime di detenzione carceraria e che le misure alternative alla stessa possono essere richieste solo dopo l'ingresso in carcere del condannato.

È stata, dunque, inserita la fattispecie del furto pluriaggravato in quelle che l'ordinamento considera, con una presunzione iuris et de iure, espressive di una maggiore capacità a delinquere e come tali non meritevoli di poter godere in via immediata, con precedente sospensione dell'ordine di carcerazione, dei benefici previsti dalla legge n. 663 del 1986 e successive modifiche.

A parere di questo giudice tale normativa si presenta in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 27 della Costituzione e genera, altresì, dei dubbi di legittimità costituzionale in ragione della sua introduzione attraverso legge di conversione in modifica delle originarie previsioni del decreto d'urgenza in termini esorbitati dalla finalità e dalla *ratio* indicati nel Preambolo dello stesso, non ravvisandosi un effettivo collegamento della disposizione impugnata con l'originario scopo del provvedimento d'urgenza, diretto al contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa collegati all'immigrazione illegale e alla criminalità organizzata e alla tutela della sicurezza della circolazione stradale.

Va rilevato sul punto che la norma in esame sembra alterare l'originario scopo del provvedimento normativo d'urgenza, ponendosi per tale ragione in contrasto con la *ratio* della disposizione di cui all'art. 77 della Costituzione. Come la Corte costituzionale ha precisato con una recente ed innovativa pronuncia, pur rimanendo l'introduzione di modifiche all'impianto normativo originario del provvedimento una legittima facoltà delle Camere in sede di conversione del decreto-legge, l'intervento di queste non può determinare una «alterazione dell'omogeneità di fondo della normativa urgente», intesa «non solo in senso materiale, di identità di oggetto disciplinato, ma anche in senso finalistico, funzionale, teleologico». In definitiva, tra l'atto approvato dal Governo e quello posto in essere dalle Camere



per integrare l'efficacia, si realizza un «nesso di interrelazione funzionale» tale da configurare un «tutto unitario» indirizzato a porre rimedio ai casi di straordinaria necessità ed urgenza di volta in volta sussistenti (Corte costituzionale n. 22 del 16 febbraio 2012).

Tanto premesso la norma in esame appare porsi in contrasto con l'art. 27 della Costituzione con il principio della finalità rieducativa della sanzione penale.

Come ricordato dalla Corte costituzionale in una sentenza del 2006 «la finalità rieducativa della pena, stabilita dall'art. 27 Cost., comma 3, deve riflettersi in modo adeguato su tutta la legislazione penitenziaria.

Quest'ultima deve prevedere modalità e percorsi idonei a realizzare l'emenda e la risocializzazione del condannato, secondo scelte del legislatore, le quali, pur nella loro varietà tipologica e nella loro modificabilità nel tempo, devono convergere nella valorizzazione di tutti gli sforzi compiuti dal singolo condannato e dalle istituzioni per conseguire il fine costituzionalmente sancito della rieducazione» (Corte costituzionale sentenza n. 257 del 2006).

Sulla base di tali considerazioni occorre stabilire in che termini ed entro quali limiti l'introduzione di una preclusione normativa che operi in termini aprioristici ed assoluti all'accesso ai benefici penitenziari in ragione di una scelta general-preventiva, scelta in evidente contrasto con la finalità rieducativa della pena e con i criteri di proporzione e di individualizzazione della stessa che caratterizzano il trattamento penitenziario, possa essere ritenuta ragionevole e conforme ai principi della Costituzione. Ad avviso di questo giudice una preclusione all'accesso alle misure alternative alla detenzione per l'espiazione di una pena detentiva breve, quando non legata a determinati elementi di ragionevole pericolosità sociale del condannato, non trova ragion d'essere nel sistema ordinamentale alla luce dei principi costituzionali.

Va premesso che la finalità di rieducazione del condannato propria della sanzione penale, pur non essendo limitata alla sola fase esecutiva, certamente trova in questa fase il suo momento di massima realizzazione e di sua sede naturale, con il rischio di essere irragionevolmente sacrificata dinanzi ad un sistema automatico di carcerazione immediata. Per garantire la finalità rieducativa della pena, infatti, ciò che rileva non è tanto, o solo, il tipo di pena previsto quanto il trattamento penitenziario che ne concreta l'esecuzione e a tal fine appare assolutamente necessario prendere in considerazione la personalità del singolo. D'altronde, è proprio l'ordinamento penitenziario che impone che sia dato largo spazio al trattamento individualizzato al fine di agevolare la rieducazione dei condannati (Corte costituzionale sentenza n. 104 del 1982).

Pertanto, deve ritenersi che non vi sia dubbio che una applicazione rigida ed automatica della detenzione carceraria, con l'esclusione della possibilità di un preventivo vaglio giurisdizionale circa l'idoneità ed opportunità di eventuali misure alternative alla detenzione, generi un contrasto con la finalità rieducativa della pena, legata all'esigenza di garantire il recupero sociale del condannato attraverso la valorizzazione delle sue caratteristiche individuali.


In materia di benefici penitenziari dovrebbero essere, dunque, esclusi rigidi automatismi e dovrebbe richiedersi, invece, una valutazione individualizzata, che consenta di legare la concessione del beneficio ad una prognosi ragionevole sulla sua utilità a condurre il condannato sulla via dell'emenda e del reinserimento sociale (Corte costituzionale, sentenza n. 189 del 2010).

Le misure alternative alla detenzione si connettono, infatti, all'esigenza di individualizzazione della pena in fase esecutiva, in rapporto alla quale la valutazione di pericolosità sociale del condannato, da condursi caso per caso e non sulla base di arbitrarie presunzioni assolute, viene, per converso, in primario rilievo.

L'istituto della sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi, che consente di avanzare richiesta di sostituzione della pena detentiva con una misura alternativa alla stessa senza il preventivo ingresso in carcere trova giustificazione, pertanto, proprio nella finalità rieducativa della pena, essendo volto ad evitare l'impatto con la struttura carceraria e a favorire, in tal modo, la riabilitazione del condannato che venga poi ammesso ad espriare la stessa pena in regime alternativo alla detenzione.

Il giudice delle leggi con diverse pronunce ha costantemente ribadito i principi di «proporzionalità e di individualizzazione della pena» caratterizzanti il trattamento penitenziario e riconducibili all'art. 27 Cost., commi 1 e 3, e art. 3 Cost., precisando, altresì, che «eguaglianza di fronte alla pena significa proporzione della medesima alle personali responsabilità e alle esigenze di risposta che ne conseguono» (Corte costituzionale, sentenza n. 255 del 2006; n. 445 del 1997; n. 504 del 1995; n. 306 del 199; n. 203 del 1991; n. 50 del 1980; n. 349 del 1993 e n. 299 del 1992).

Occorre, tuttavia, anche considerare che la «funzione (e fine) della pena non è certo il solo riadattamento dei delinquenti, purtroppo non sempre conseguibile. A prescindere sia dalle teorie retributive secondo cui la pena è dovuta per il male commesso, sia dalle dottrine positiviste secondo cui esisterebbero criminali sempre pericolosi e assolutamente incorreggibili, non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena» (Corte costituzionale, sentenza n. 267 del 22 novembre 1974).



Da ciò ne deriva che, pur essendo indiscutibile la discrezionalità del legislatore nelle valutazioni relative alle modalità di esecuzione della pena in relazione ai diversi titoli di reato, tuttavia, è in ogni caso sempre necessario che tale scelta non determini in concreto un contrasto con i principi di ragionevolezza, uguaglianza e proporzionalità.

Il legislatore, in altri termini, nei limiti della ragionevolezza, può fare tendenzialmente prevalere, di volta in volta, l'esigenza di prevenzione generale e di difesa sociale - con i connessi caratteri di afflittività e retributività - oppure quella di prevenzione speciale e di rieducazione - comportante una certa flessibilità della pena in funzione dell'obiettivo di risocializzazione - purché «nessuna di esse ne risulti obliterata» e sempre che il sacrificio dell'una sia il «minimo indispensabile» per realizzare il soddisfacimento dell'altra, determinandosi diversamente una concreta elusione alle funzioni costituzionali della pena (Corte costituzionale sentenza n. 306 del 1993).

Va aggiunto che la presenza nell'ordinamento giuridico italiano di principi costituzionali, di stato di diritto e di stato sociale, che garantiscono l'autonomia e la dignità dell'individuo e lo sviluppo della personalità in una prospettiva di solidarietà, inducono a ritenere che il concetto di rieducazione di cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, debba essere inteso nel significato di recupero sociale, da realizzarsi, inoltre, necessariamente in termini di proporzione con il fatto ai sensi della disposizione di cui all'art. 3 della Costituzione. Per tali ragioni, non dovrebbero essere ammissibili risposte sanzionatorie di tipo afflittivo-deterrente, considerato che con la sanzione penale si dovrebbe tendere a favorire un'effettiva integrazione del soggetto mediante un concreto programma di reinserimento ed attraverso la sperimentazione quanto più ampia possibile di modalità alternative di esecuzione della sanzione, dirette a realizzare le condizioni di non ulteriore desocializzazione, normalmente connesse all'internamento nell'istituzione carceraria.

Ed è proprio al fine di garantire tali funzioni della sanzione penale e soprattutto, dunque, per soddisfare l'esigenza di evitare l'ingresso nel circuito carcerario, potenzialmente ostativo alle possibilità di emenda, di soggetti che, dovendo espiare pene o residui di pena in limiti non rilevanti, più facilmente possono essere reinseriti nel tessuto sociale attraverso misure alternative alla detenzione, che nell'ordinamento giuridico italiano l'ingresso in carcere dei soggetti condannati a pene detentive brevi, astrattamente in condizione di usufruire delle misure alternative alla detenzione, è sospeso in ragione di una presunzione di scarsa pericolosità sociale basata sull'entità della pena irrogata.

Simmetricamente, tuttavia, all'art. 656, comma nono, c.p.p. sono previsti alcuni divieti alla sospensione dell'esecuzione della pena detentiva breve. Questi, per essere ritenuti legittimi, dovrebbero essere tutti fondati su una ragionevole presunzione di pericolosità in relazione al titolo del reato, alla gravità della sanzione edittale o al particolare allarme sociale destato da talune condotte criminose, cui dovrebbero affiancarsi condizioni di accertata pericolosità.

Va, infatti, osservato che le presunzioni giuridiche, quando sono assolute e soprattutto limitative di un diritto fondamentale della persona, se sono arbitrarie e irrazionali e non legate a dati di esperienza generalizzati, violano il principio di eguaglianza e, pertanto, pur rientrando nelle scelte di politica criminale di competenza esclusiva del legislatore, presentano alcuni aspetti di irragionevolezza. Ed in particolare, con riferimento alla presunzione di pericolosità sociale, la Corte costituzionale ha precisato che, pur non essendo la stessa del tutto esclusa dall'ordinamento giuridico, è in ogni caso necessario che trovi fondamento nell'id quod plerumque accidit (Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 1982).

Per l'attuazione di tutte le finalità proprie della sanzione penale costituzionalmente sancite, senza che alcuna venga sacrificata e al fine di non compromettere in termini assoluti la funzione della risocializzazione del condannato, ad eccezione delle ipotesi normativamente contemplate e legate effettivamente a dati ragionevoli di presunzione di pericolosità sociale, dovrebbe essere, quindi, sempre necessario come regola generale assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena e, conseguentemente, riconoscere un potere discrezionale al magistrato di sorveglianza nella concessione dei benefici penitenziari, da esercitarsi ancor prima dell'ingresso in carcere del condannato (Corte costituzionale, sentenza n. 504 del 1995).

Di contro la scelta operata dal legislatore di introdurre tra le ipotesi eccezionali che a prescindere dalla pena da espiare non consentono la sospensione dell'ordine di carcerazione anche la fattispecie di furto pluriaggravato appare irragionevole ed in contrasto con la stessa *ratio* della disposizione di cui all'art. 656 c.p.p. in quanto non legata a concreti elementi di pericolosità sociale del condannato, tenuto conto, altresì, che il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena non è previsto, invece, per fattispecie di reato più gravi e di maggiore allarme sociale rispetto a quella in esame, quale ad esempio quella di rapina semplice, astrattamente sussumibile nell'ambito applicativo dell'istituto in questione. Va sul punto evidenziato che il reato di rapina, fattispecie a natura complessa, si configura con la condotta tipica del furto, di impossessamento del bene mobile altrui, con sottrazione dello stesso al legittimo detentore e accompagnata dal dolo specifico del fine di profitto ingiusto, a cui si aggiunge un ulteriore elemento costituito dalla violenza alla persona ovvero dalla minaccia.

Pertanto, la irragionevole scelta legislativa di prevedere una modalità esecutiva più gravosa per il condannato per il furto pluriaggravato rispetto a quello resosi responsabile della fattispecie di rapina semplice comporta che nei confronti di chi abbia posto in essere un'eventuale condotta ulteriore rispetto all'impossessamento del bene, concretizzatasi nella minaccia ovvero nella violenza alla persona, sarebbe consentita, in fase di esecuzione, la sospensione dell'esecuzione della pena deten-



tiva, invece, preclusa nei confronti di chi si sia limitato a commettere un'azione di impossessamento del bene mobile altrui, al più con atti di violenza verso le cose, ma in ogni caso priva di violenza alla persona ovvero di minaccia. Tale disparità di trattamento di maggiore rigore afflittivo nei confronti di una situazione di minore pericolosità sociale e, viceversa, di minore rigore afflittivo nei confronti di una situazione di maggiore pericolosità sociale si rivela priva di razionalità e coerenza, così da comportare un addebito in termini di arbitrarietà alla scelta legislativa, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Va aggiunto che, tenuto conto che il limite di tre anni previsto dall'art. 656, comma quinto, c.p.p. ai fini della sospensione dell'esecuzione trova applicazione anche con riguardo alle pene residue, la norma in esame appare ulteriormente irragionevole in quanto comporta una valutazione di pericolosità, in base ad una presunzione aprioristica, nei confronti di chi abbia commesso un reato di modesta gravità ed allarme sociale, avendo riportato condanna ad una pena detentiva breve, come si è verificato nel caso di specie e non anche nei riguardi di un soggetto il quale, invece, si sia reso responsabile di un reato più grave e, pertanto, sia stato condannato ad una pena detentiva elevata.

Considerato, infine, che l'istituto della sospensione della carcerazione è direttamente funzionale alla eventuale applicazione delle misure alternative alla detenzione, anche se prescinde dal controllo sui requisiti soggettivi di applicabilità delle misure stesse che è affidato soltanto al Tribunale di Sorveglianza, nell'ambito di una normativa coerente, il catalogo dei delitti ostativi alla sospensione iniziale della carcerazione breve dovrebbe essere identico a quello dei delitti che sono ostativi alle misure alternative alla detenzione, circostanza che non si verifica per la fattispecie penale del furto pluriaggravato per la quale il pubblico ministero deve emettere l'ordine di carcerazione senza poterne disporre la sospensione, ma il condannato, una volta ristretto in carcere, può ugualmente formulare istanza per ottenere una misura alternativa alla detenzione o uno degli altri benefici, senza che la relativa richiesta debba essere, per di più, sottoposta ad una valutazione di attenuata pericolosità sociale da parte del Tribunale di Sorveglianza, come previsto, invece, per le fattispecie di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario e questo medesimo meccanismo è previsto, inoltre, anche per l'esecuzione della pena detentiva, in quanto non superiore a diciotto mesi, presso il domicilio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 26 novembre 2010 n. 199.

Per le motivazioni sopra illustrate la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere della disposizione di cui all'art. 656, comma nono, lett. a) del codice di procedura penale, come modificata dall'art. 2, lett. m) del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 nella parte in cui prevede «624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 c.p.», per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione non appare manifestata infondata.

Va aggiunto che il predetto contrasto ai principi costituzionali della disposizione in esame non può essere superato attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in ragione dell'assoluto divieto di legge di sospensione della esecuzione della pena stabilito dall'art. 656, comma nono, c.p.p. nei confronti dei condannati per delitto di cui all'art. 624 cod.pen. aggravato da due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 cod.pen.


La questione, inoltre, risulta rilevante ai fini della presente decisione, considerando sul punto che, benché la condotta criminosa sia stata posta in essere in epoca antecedente alle sopra indicate modifiche apportate attraverso la legge n. 125 del 24 luglio del 2008, la nuova normativa è al caso di specie comunque applicabile; come, infatti, precisato dalla Corte di Cassazione «il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati per reati di furto pluriaggravato, stabilito dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen. (nel testo innovato dall'art. 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), ha natura di norma processuale e si applica, conseguentemente, anche ai fatti pregressi» (Cass. Pen. Sez. 1, Sent. n. 37083 del 29 settembre 2010 Cc. (dep. 18 ottobre 2010) Rv. 248580, Imputato: Cipriano).

Per tali ragioni, si rimette al vaglio della Corte costituzionale la legittimità della norma di cui all'art. 656, comma nono, lett. a) del codice di procedura penale, come modificata dall'art. 2, lett. M) del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 nella parte in cui prevede «624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 c.p.».

*P. Q. M.*

*Visti gli articoli 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;*

*Ritenuto che ai fini del presente giudizio non appare manifestamente infondata le questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 656, comma nono, lett. a) del codice di procedura penale, come modificata dall'art. 2, lett. m) del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125 nella parte in cui prevede «624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'art. 625 c.p.», per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione;*



*Ritenuto che la stessa sia rilevante ai fini del decidere;*

*Sospende il giudizio in corso;*

*Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;*

*Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'imputato Massaro Clemente, al difensore avv. Clemente Crisci, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.*

Marcianise, 19 marzo 2013

*Il giudice: COMELLA*

13C00290

N. 194

*Ordinanza del 25 marzo 2013 emessa dal Giudice di pace di Mercato San Severino  
nel procedimento civile promosso da Guariniello Marco contro Gori S.p.a.*

**Spese processuali - Liquidazione dei compensi professionali nelle cause (davanti al giudice di pace, di valore non superiore ad euro 1.100) previste dall'art. 82, primo comma, c.p.c. - Divieto di superare il valore della domanda - Violazione del diritto alla difesa tecnica - Disparità di trattamento rispetto alle cause davanti al giudice del lavoro di valore non superiore ad euro 129,11, disciplinate dall'art. 417 c.p.c. - Incidenza sulla remunerazione del soggetto esercente la professione legale.**

- Codice di procedura civile, art. 91 (comma 4, aggiunto dall'art. 13 [comma 1, lett. b),] del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 10), in relazione all'art. 82 dello stesso codice.
- Costituzione, artt. 3 e 24.

IL GIUDICE DI PACE

Sciogliendo la decisione riservata assunta all'udienza del 31/10/2012 nel procedimento civile in epigrafe emarginato ha pronunciato la seguente ordinanza fra Guariniello Marco, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Di Gerónimo come in atti attore;

Contro Soc. GORI S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Renato Buonajuto e Mario Percuoco come in atti convenuta;

Oggetto: restituzione somma.

*Svolgimento del procedimento.*

L'attore evocava dinanzi a questo Giudice la Soc. G.O.R.I. S.p.a. - Gestione Ottimale di Risorse Idriche - al fine di ottenerne la condanna alla restituzione della somma di euro 29,31, oltre accessori di legge, richieste dalla convenuta e ad essa corrisposte come da fattura in atti, in relazione alla voce di tariffa relativa alla adeguata remunerazione del capitale investito, non più dovuta all'esito della nota consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011. Chiedeva altresì la condanna della convenuta alla refusione delle spese e competenze di lite.

Nel corso dell'udienza dei 31 ottobre 2012, il difensore di parte attrice sollevava eccezione pregiudiziale di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24, primo e secondo comma della Costituzione e questo Giudicante, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la solleva, a sua volta, innanzi a codesta Ill.ma Corte, nei termini e per i motivi sotto indicati.

*Rilevanza della questione nel giudizio a quo.*

L'art. 13 del decreto-legge n. 212/2011, convertito nella legge n. 10/2012, nell'introdurre un nuovo comma all'art. 91, c.p.c., stabilisce che «Nelle cause previste dall'art. 82, primo comma c.p.c. (ossia le cause innanzi ai giudice di pace di valore inferiore a 1.100,00 euro, per le quali non è obbligatoria l'assistenza di un legale, in virtù della



modifica dell'art. 82, primo comma, c.p.c., operata dallo stesso decreto in esame, che ha elevato a millecento euro il limite per l'autodifesa — n.d.r.) le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda».

Occorre precisare che, nel caso che ci occupa:

la citazione è stata notificata in data 04/4/2012, e quindi successivamente all'entrata in vigore della norma qui censurata;

trattasi di controversia di valore non superiore a millecento euro;

la causa è matura per la decisione e la domanda, risultando fondata, va accolta;

alla soccombenza della parte convenuta consegue la condanna alle spese della stessa, principio cui questo giudicante ritiene doversi pienamente conformare nel caso di specie, con assoluta esclusione, in tal modo, di ricorso alla compensazione, non ricorrendo ipotesi alcuna di sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni.

Il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, dipendendo, la liquidazione delle spese, dalla legittimità o meno del limite imposto, a tal fine, dall'impugnata norma;

trattasi di controversia di valore esiguo che, in base ai nuovi parametri di liquidazione, per come stabiliti dal D.M. 20/7/2012, n. 140, l'applicazione del limite alla liquidazione delle spese legati a carico del soccombente implicherebbe il sacrificio totale del diritto accertato dalla sentenza in favore della parte vincitrice, dovendo quest'ultima corrispondere al proprio avvocato, quale residua parte delle competenze legali, una somma ben maggiore di quella che otterrebbe complessivamente dal soccombente in forza dell'esecuzione della sentenza.

#### *Non manifesta infondatezza della questione.*

In relazione alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, si osserva che il rimborso delle spese che la parte deve sostenere per retribuire il proprio difensore cui ha affidato la tutela legale delle proprie ragioni per la tutela di un proprio diritto, attiene in maniera diretta ed immediata alla possibilità della parte di poter far valere fondatamente dinanzi al Giudice le proprie ragioni, quindi la questione attiene alla concreta ed immediata attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

È ben vero che la norma vada letta nel senso che fino al valore di euro 1100,00 la parte, potendo stare in giudizio personalmente, potrebbe non dover sostenere spesa alcuna per la difesa tecnica, sicché la scelta di farsi difendere da un professionista si ridurrebbe ad una scelta personale, facoltativa e non obbligatoria, cui consegue l'onere di sopportarne i costi.

È però allo stesso modo di tutta evidenza il fatto che ove la parte non sia in possesso di specifiche competenze giuridiche che gli consentano anche da sola di valutare l'opportunità di proporre o meno l'azione giudiziaria, la possibilità di ottenere un provvedimento favorevole avanti alla autorità giudiziaria è, senza dubbio legata, in modo anche considerevole, alla scelta (sul se e da quale difensore farsi assistere in giudizio; la scelta di un difensore specializzato nel settore anziché in materia diversa, incide in maniera immediata e diretta sulla possibilità di esporre compiutamente e correttamente al Giudice gli elementi di fatto e di diritto a sé favorevoli. In definitiva, il ricorso al patrocinio di un professionista, per lo più qualificato nel settore specifico, non può essere considerato tra elemento neutro alla fine della formazione del libero convincimento dell'autorità giudiziaria adita, né può darsi luogo alla semplicistica equazione cause di minor valore eguale a diritti di grado peggiore siccome aventi un valore economico modesto.

La difesa tecnica è di per se stessa un valore fondamentale nel nostro ordinamento, ciò lo si evince da una lettura sistematica delle complessive norme processuali cui consegue la obbligatorietà della difesa tecnica. La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 46 del 18 marzo 1957 circa il significato e la portata del diritto della difesa sancì che esso è «intimamente legato alla esplicazione del potere giurisdizionale e alla possibilità di rimuovere le difficoltà di carattere economico che possono opporsi (come si è detto nel terzo comma dello stesso art. 24) al concreto esercizio del diritto medesimo, deve essere inteso come potestà effettiva della assistenza tecnica e professionale nello svolgimento di qualsiasi processo, in modo che venga assicurato il contraddittorio e venga rimosso ogni ostacolo a far valere le ragioni delle parti. Così il compito della difesa assume una importanza essenziale nel dinamismo della funzione giurisdizionale, tanto da poter essere considerato come esercizio di funzione pubblica».

Occorre anche evidenziare che una patente contraddizione di sistema che è rappresentata dal fatto che nelle cause affidate alla competenza del Giudice del lavoro, disciplinate dall'art. 409 cpc e seguenti, aventi valore inferiore ad euro 129,11 la parte potrebbe stare in giudizio personalmente, ma vincolo alcuno è previsto circa la regolamentazione delle



spese in quanto l'art. 91 cpc richiama unicamente l'art. 82 cpc e non l'art. 417 cpc, pertanto, in quel procedimento, ove la parte ritenesse di volersi della difesa tecnica otterrebbe l'integrale ristoro delle spese legali con evidente disparità di trattamento con chi si trovi in analoga posizione processuale con l'unica differenza che abbia chiesto la tutela di un diritto che appartenga alla cognizione del Giudice di Pace in luogo del Giudice del Lavoro.

Ma il processo dinanzi al Giudice di Pace, qualunque sia il suo valore, è caratterizzato dal regime di preclusioni tipico del procedimento davanti al Tribunale (v. Cassazione Civile 27925/11), all'interno del quale alcuna discrezionalità è consentita al Giudice di Pace. È di tutta evidenza che l'ignoranza dei tecnicismi del processo può senz'altro condurre ad un esito infausto della domanda e tale vulnus costituisce violazione dell'art. 24 Cost. oltre che dell'art. 3 per la disparità che si creerebbe ove tra le due parti del processo che decidessero entrambe di difendersi da sole, una avesse la padronanza delle norme che regolano il processo e l'altra no oppure l'una potesse permettersi di sostenere comunque i costi della difesa tecnica e l'altra no. È oltretutto singolare, se non paradossale, osservare che a mente della novella ultima rappresentata dal decreto legislativo 150/2011, al procedimento previsto dalla L. 689/81, massimamente devoluto alla cognizione del Giudice di Pace (artt. 22 e segg. legge 689/81) si applica proprio il rito del lavoro con tutte le relative preclusioni e decadenze per chi propone il ricorso e, ovviamente, per chi intenda al ricorso resistere, benché in tale ultima ipotesi il resistente è sempre costituito da una Pubblica Amministrazione la quale disponendo di un proprio apparato tecnico, ben può far ricorso al proprio funzionario e delegare lo stesso per la difesa, diversamente accade per il comune cittadino che in tenda opporsi ad una sanzione amministrativa (di natura pecuniaria-afflittiva), ritenuta ingiusta.

Escluso il ricorso alla ipotesi di compensazione delle spese, in ordine alla quale anche la Cassazione ha ritenuto, con orientamento costante, che l'esiguo valore della controversia non può essere un buon motivo per compensare le spese di lite (Cfr. tra le tante, Cass. n. 26580/11; 12893/2011; n. 8114/2011), proprio perché, diversamente opinando, il diritto di tutela giurisdizionale ed il diritto di difesa subirebbero un sostanziale ed intollerabile svuotamento di contenuto, anche facendo applicazione dei nuovi parametri vigenti in materia di liquidazione di competenze legali, questo Giudicante, pur ritenendo di contenere entro valori minimi il compenso spettante al professionista, considerato il modesto valore della causa, in nessun caso liquiderebbe l'importo di euro 29,31, importo che appare certamente esiguo per rappresentare un giusto ristoro delle spese che certamente verrebbe sostenuto direttamente dalla parte che si è rivolta ad un soggetto esercente la professione legale, il quale, a sua volta, deve necessariamente ricevere una remunerazione rapportata alla qualità e quantità del servizio reso, giusta disposto di cui all'art. 2233 co. 2 cc e dell'art. 13 della nuova legge sull'ordinamento forense, in *G.U.* n. 15 del 18.01.2013, pena, in caso contrario la violazione dell'art. 36 Cost.

Va infine esclusa la possibilità di una lettura costituzionalmente orientata della norma, giusta sentenza n. 149/1994 della Corte costituzionale. Deve infatti osservarsi che la lettera della norma in cui si sospetta la illegittimità costituzionale, novellata dalla L. n. 212/2011 non Consente di operare il citato tentativo in quanto non appare possibile conferire alla norma stessa un diverso significato rispetto a quello palese dal significato proprio delle parole, avuto riguardo alla connessione di esse ed alla intenzione del legislatore il quale ha fatto addirittura rientrare le spese vive sostenute dalla parte nel limite massimo liquidabile da parte del Giudice di Pace.

In conclusione, questo Giudice di Pace dubita della legittimità costituzionale dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 82 c.p.c., siccome in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, pertanto letto l'art. 23 L. n. 87/1953 e l'art. 295 c.p.c.;

*P. Q. M.*

*Rimette gli atti del presente procedimento alla Corte costituzionale e dispone la sospensione del procedimento in attesa della decisione nel giudizio ad quem;*

*Ordina che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica;*

*Dispone che la cancelleria di questo Ufficio provveda all'esecuzione di ogni incumbente.*

Mercato San Severino, 25 marzo 2013

*Il Giudice di Pace coordinatore: LOMBARDI*



## N. 195

*Ordinanza del 9 aprile 2013 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia - sez. staccata di Siracusa sul ricorso proposto da Agenzia delle entrate - Direzione provinciale Ufficio controlli di Siracusa contro Liuzzo Scorpo Gaetano.*

**Imposte e tasse - Norme della Regione Siciliana - Contributi relativi a progetti di formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati - Assimilazione, con norma interpretativa retroattiva, alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge n. 476 del 1986 - Conseguente esenzione dall'imposizione sul reddito (e, in specie, dall'IRPEF) - Violazione dei limiti statutari alla competenza legislativa siciliana in materia tributaria - Indebita interferenza sul regime sostanziale dei tributi erariali.**

- Legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17, art. 76.
- Statuto speciale della Regione Siciliana [(regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455)], art. 36.

## LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Ha emesso la seguente ordinanza sull'appello n. 2597/11 depositato il 2 maggio 2011 avverso la sentenza n. 97/2/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa proposto dall'ufficio: Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Contr. Siracusa.

Controparte: Liuzzo Scorpo Gaetano, via Serbatoio Villasmundo n. 13 - 96010 Melilli (SR), difeso da: Specchi avv. Raffaele, corso Gelone n. 83 - 96100 Siracusa SR.

Atti impugnati:

avviso di accertamento n. RJV010100202-2006 IRPEF 2000;

avviso di accertamento n. RJV010100202-2006 addiz. Regionale 2000.

Con ricorso n. 1732/07 R.G.R. il contribuente ha impugnato in primo grado un avviso con cui l'Agenzia delle Entrate ha accertato un reddito non dichiarato da questi percepito nell'anno 2000 ed erogatogli dall'Assessorato Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione della Regione Siciliana quale contributo ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge regionale n. 3/1998.

Il citato art. 2, primo comma, dispone che l'Assessore Regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l'Emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità di cui all'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione all'autoimpiego dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e di cui all'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24, per un importo massimo di lire 70 milioni a soggetto.

L'Agenzia delle Entrate ha osservato nell'avviso che, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 365 in data 21 novembre 2002, l'erogazione di cui si tratta rientrava nella previsione della lettera c) dell'art. 47, primo comma, D.P.R. n. 817/1986 (oggi art. 50, primo comma, lettera c, del medesimo D.P.R.) ed era, quindi, soggetta ad Irpef.

Nel proporre ricorso, il contribuente ha osservato che, ai sensi dell'art. 76 legge regionale n. 17/2004, i contributi corrisposti ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1986, n. 476.

Il citato art. 4 legge n. 476/1986 dispone che sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche le borse di studio di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 382/1980 e gli assegni di studio corrisposti dallo Stato ai sensi della legge n. 80/1963 e successive modificazioni.

Il contribuente ha affermato in particolare che l'art. 76 legge regionale n. 17/2004 costituisce norma di interpretazione autentica dell'art. 2, primo comma, legge regionale n. 3/1998 e trova applicazione, quindi, anche in relazione all'anno di imposta di cui si tratta (cioè l'anno 2000).

Con ricorso n. 2354/08 R.G.R. il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento emessa sulla base dell'avviso di accertamento già impugnato con ricorso) n. 1732/07 R.G.R.

La Commissione Provinciale di Siracusa, sez. II, con sentenza n. 1723/07 del 2 dicembre 2009 ha disposto la riunione dei due ricorsi e li ha accolti, condividendo, in buona sostanza, la tesi prospettata dal contribuente (oltre a



considerare implicitamente assorbite ulteriori censure che il contribuente non ha poi devoluto in sede di appello alla cognizione del giudice superiore).

Avverso la decisione ha interposto appello l' Agenzia delle Entrate, chiedendo la riforma della decisione impugnata ed osservando che: *a)* l'erogazione di cui si tratta rientra nella previsione di cui all'art. 50, primo comma, lettera c (già art. 47, primo comma, lettera c) D.P.R. n. 917/1986; *b)* l'art. 76 legge regionale n. 17/2004 può assumere valenza solo in ambito amministrativo-giuslavoristico; *c)* le Regioni non possono legiferare su tributi istituiti e regolati con leggi statali se non nei limiti espressamente riconosciuti dalla legge statale; *d)* i primi giudici avrebbero comunque dovuto dichiarare inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento in quanto privo di censure specifiche avverso il provvedimento con esso impugnato.

Si è costituito in giudizio il contribuente, chiedendo il rigetto dell'impugnazione e contestando: *a)* l'interpretazione dell'art. 76 legge regionale n. 17/2008 propugnata da parte appellante; *b)* la presunta impossibilità per la Regione Siciliana di legiferare in ambito tributario; *c)* la denunciata illegittimità del ricorso proposto avverso la cartella di pagamento.

Nella pubblica udienza del 5 novembre 2012, sentiti i difensori delle parti come indicato in verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio rileva in via preliminare quanto segue: *a)* nessuna norma sembra imporre la denuncia di vizi specifici avverso la cartella di pagamento impugnata a seguito della già intervenuta impugnazione dell'avviso di accertamento presupposto, potendo il contribuente imitarsi a rilevare la mera illegittimità derivata della cartella impugnata; *b)* non appare comprensibile l'affermazione dell'Amministrazione secondo cui l'art. 76 legge regionale n. 17/2004 può assumere valenza solo in ambito giuridico-amministrativo; *c)* l'unico effetto sostanziale della norma, invero, sembra quello di sottrarre all'imposizione sul reddito i contributi erogati ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge regionale n. 3/1998, tramite equiparazione degli stessi alle borse di studio di cui all'art. 4 legge n. 476/1986; *d)* il citato art. 76 legge regionale n. 17/2004, affermando che i contributi corrisposti ai sensi dell'articolo 2 legge regionale n. 3/1998 sono da intendersi aiuti nell'ambito della formazione all'autoimpiego rivolta a soggetti disoccupati ed assimilabili alle borse di studio di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, appare norma di interpretazione autentica - quindi da applicarsi in via retroattiva - in quanto volta a precisare la natura giuridica dei contributi di cui si tratta.

Sulla scorta di tali considerazioni il Collegio ritiene che nella fattispecie dovrebbe farsi applicazione del citato art. 76 legge regionale n. 17/2004 (da cui la rilevanza della questione che si intende sottoporre a codesta Corte).

Senonché l'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, se ammette che la Regione possa istituire tributi propri, non contempla la facoltà della stessa di intervenire sul regime sostanziale dei tributi statali.

Non a caso l'art. 2, primo comma, D.P.R. n. 1074/1965 (con cui si è data attuazione allo Statuto Speciale della Regione Siciliana) distingue fra le entrate tributarie direttamente deliberate dalla Regione (su cui può esplicarsi la competenza del citato art. 36) e quelle erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette.

Nel caso di specie viene in rilievo la disciplina di un'imposta erariale (l'Irpef) su cui la Regione sembra intervenuta al fine di contemplare un'esenzione sostanziale in violazione dei limiti di competenza tracciati dall'art. 36 dello Statuto.

Il solo significato ed effetto che sembra, infatti, potersi attribuire, al citato art. 76 legge regionale n. 17/2004 è quello di sottrarre ad imposizione un'entrata che, secondo la disciplina statale vigente (all'epoca l'art. 47, primo comma, lett. c, D.P.R. n. 917/1986; oggi l'art. 50, primo comma, lettera c del medesimo D.P.R.), risultava assimilabile ai redditi di lavoro dipendente, essendo ritenute tali dal legislatore statale le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Per le considerazioni che precedono, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, legge n. 87/1953, la Commissione, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale del citato art. 76 legge regionale n. 17/2004 per contrasto con l'art. 36 dello Statuto della Regione Siciliana, non contemplando tale ultima disposizione una competenza della Regione Siciliana in materia di fattispecie esenti dall'applicazione della disciplina sostanziale prevista per i tributi erariali.

Il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 295 c.p.c., resta sospeso sino alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della decisione della Corte costituzionale sulla questione indicata.

È riservata al definitivo ogni ulteriore decisione nel merito e sulle spese.



*P.Q.M.*

a) dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; b) rinvia ogni definitiva statuizione nel merito e sulle spese di lite all'esito del promosso giudizio incidentale; c) ordina che a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Così deciso, in Siracusa, nella camera di consiglio del 5 novembre 2012.*

*Il presidente estensore: BURZICHELLI*

13C00292

N. 196

*Ordinanza del 16 aprile 2013 emessa dal Giudice di pace di Rossano  
nel procedimento civile promosso da Catalano Pasquale contro Ministero della Giustizia*

**Ordinamento giudiziario - Delega legislativa per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza - Conferimento al Governo mediante disposizione inserita nella legge di conversione del decreto-legge n. 138 del 2011 - Denunciato mancato esame del relativo emendamento in Commissione referente - Violazione dell'iter ordinario di formazione legislativa e della c.d. "riserva di assemblea" previsti per l'approvazione dei disegni di legge di delegazione legislativa - Incompatibilità ed eterogeneità della delega rispetto al presupposto di necessità e urgenza e al contenuto originario del decreto-legge - Richiamo alla sentenza n. 22 del 2012 della Corte costituzionale.**

- Legge 14 settembre 2011, n. 148 (che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138), art. 1, comma 2.
- Costituzione, artt. 70, 72, commi primo e quarto, e 77, comma secondo.

**Ordinamento giudiziario - Riorganizzazione dei tribunali e degli uffici del pubblico ministero recate dal decreto legislativo n. 155 del 2012 - Soppressione del Tribunale di Rossano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano - Eccesso di delega - Irragionevolezza - Lesione del diritto di azione e di difesa in giudizio.**

- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, n. 1, art. 1, limitatamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Rossano, nell'elenco di cui alla (allegata) Tabella A.
- Costituzione, artt. 3, 24, e 76.

## IL GIUDICE DI PACE

Il Giudice di Pace di Rossano, avv. Domenico Monaco, sciogliendo la riserva assunta all'Udienza del 08.04.2013 nel procedimento civile in epigrafe emarginato ha pronunciato la seguente ordinanza tra Catalano avv. Pasquale, rappresentato e difeso da sé medesimo, nonché dall'avv. Stefania Virelli, e presso il suo studio domiciliato in Rossano al viale R. Margherita n. 181; attore;

Contro Ministero della Giustizia, in p. del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla via G. da Fiore n.34 domicilia *ope legis*; convenuto;

Oggetto: Risarcimento danni.



*Svolgimento del procedimento*

Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2013 l'avv. Pasquale Catalano conveniva in giudizio davanti all'intestato Giudice di pace il Ministero della Giustizia per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1) in via preliminare, previa valutazione della non manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale al fine di pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale del d. lgs. 7 settembre 2012 n. 155 per contrasto con gli artt. 3, 25, 70, 72, 76, 77 Cost.; 2) nel merito accertare e dichiarare la responsabilità del Ministero convenuto per i danni psicofisici subiti dall'attore a causa della soppressione del Tribunale di Rossano e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti nella misura simbolica di € 1.000,00, o in quella diversa accertata, con vittoria di spese e competenza del giudizio". Si costituiva il convenuto Ministero eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione dell'a.g.o. e nel merito l'infondatezza, nell'an e nel quantum, della domanda e comunque dichiararsi la manifesta inammissibilità e/o infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, con vittoria di spese e competenze di lite. Alla udienza di prima comparizione del 08.04.2013, letti gli atti, i verbali di causa e sentite le parti, il Giudice si riservava e successivamente, con il presente provvedimento, ritenuta la questione di illegittimità costituzionale rilevante e non manifestamente infondata, la solleva a sua volta innanzi all'Ill.ma Corte Costituzionale nei termini e per i motivi di seguito specificati.

## MOTIVAZIONE

## 1) Sulla questione preliminare di difetto di giurisdizione.

Il Ministero convenuto eccepeva in limine litis il difetto di giurisdizione dell'adito a.g.o. in favore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ritenendo che l'attore lamenta un pregiudizio patito a causa di un silenzio serbato dall'amministrazione avverso le istanze da questo rivolte. Tale assunto è infondato. Ed invero da una lettura del contenuto dell'atto introduttivo e delle vicende dedotte e rappresentate dall'attore, unitamente al provvedimento richiesto in concreto, si evince chiaramente che trattasi di una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento dei danni che si riferiscono subiti per la ingiusta soppressione del Tribunale di Rossano: non vi è dunque alcuna impugnativa di atti amministrativi, sia anche di un mero "silenzio", ma una pura istanza risarcitoria contenuta nei limiti di valore di competenza dell'adito Giudice. Non sussistendo dunque alcuna invasione del campo di indagine riservato al Giudice amministrativo l'eccezione di difetto di giurisdizione va rigettata perché infondata.


2) Rilevanza della questione di incostituzionalità nel giudizio *de quo*,

Come predetto, l'attore lamenta di aver subito danni psico-fisici a causa di un provvedimento legislativo che sancisce la soppressione del Tribunale di Rossano, provvedimento che ritiene viziato da molteplici aspetti di incostituzionalità. La verifica dunque della conformità alla Costituzione del provvedimento che avrebbe causato i lamentati danni psico-fisici costituisce indubbiamente un antecedente logico-giuridico necessario al fine di vagliare la domanda attrice, necessario seppur non del tutto risolutivo della controversia, in quanto resterebbe comunque da verificarsi la reale sussistenza e la natura degli asseriti danni e infine la loro possibile quantificazione. Il Giudice adito non può dunque procedere all'esame della domanda indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, che si pone appunto in rapporto di pregiudizialità con l'ulteriore trattazione.

3) Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale. La questione di legittimità costituzionale appare inoltre non manifestamente infondata alla luce delle seguenti considerazioni.

## a) L'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011 - Violazione dell'art. 72, commi 1 e 4 Cost.

Il primo profilo di possibile illegittimità costituzionale emerge in relazione al procedimento adottato per l'approvazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 148/2011 che ha previsto la delega legislativa al Governo per la riorganizzazione degli uffici giudiziari. Tale disposizione è stata infatti introdotta durante l'*iter* del procedimento di conversione in legge del decreto legge n. 138/2011 che non conteneva la norma in esame. La delega è stata in particolare inserita in un maxi-emendamento presentato dal Governo al Senato nella seduta dell'aula del 7.9.2011, l'ultima in cui il d.d.l. è stato discusso, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il testo approvato dal Senato è stato poi presentato alla Camera l'8.9.2011, è stato esaminato dalla commissione Bilancio tra l'8 e il 12.09.2011 e dall'Aula tra il 12 e il 14.09.2011 e anche in questo caso il Governo ha posto la fiducia. Dal resoconto della seduta d'aula del Senato emerge inoltre che l'emendamento governativo in questione è stato presentato in aula ed è stato trasmesso per il parere alla commissione bilancio senza il preventivo esame da parte della commissione referente. Potrebbe quindi essere stato violato l'*iter* ordinario di formazione legislativa (art. 72, 1° comma Cost.) che ai sensi dell'art. 72, 4° comma Cost. deve



essere sempre adottato per l'approvazione delle deleghe legislative. Detto *iter* parrebbe essere stato violato sia perché è mancato il previo esame da parte della commissione in sede referente sia perché l'introduzione della disposizione di delega legislativa nel procedimento di conversione del decreto legge ha comportato la quasi totale compressione del dibattito parlamentare, il che appare in contrasto con la *ratio* della cd. "riserva di assemblea" prevista dall'art. 72 comma 4 Cost. che è quella di consentire il più ampio dibattito parlamentare possibile su questo tipo di atti comportanti il trasferimento della potestà legislativa dal Parlamento al Governo.

b) L'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 — Violazione dell'art. 77, secondo comma, Cost.


Ulteriori profili di possibile illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 emergono con riferimento alla disposizione di cui all'art. 77 Cost. Il dubbio di costituzionalità si pone innanzitutto in relazione alla sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità e urgenza su cui si fonda ai sensi dell'art. 77, comma 2 Cost. il potere di decretazione d'urgenza del Governo. La Corte Costituzionale ha affermato al riguardo che il difetto dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, una volta intervenuta la legge di conversione, si traduce in un vizio in procedendo della legge stessa, la quale non esplica dunque alcuna efficacia sanante dei vizi del decreto legge (sent. N. 171/2007). Tale orientamento è stato confermato dal Giudice delle Leggi con pronuncia n. 355/2010 nella quale è stato ulteriormente precisato che la valutazione in termini di necessità ed urgenza deve essere effettuata anche per gli emendamenti aggiunti in sede di conversione dal parlamento. Nel caso della disposizione di cui all'art. 1, comma 2 della legge n. 148/2011 il dubbio circa la sussistenza dei requisiti in esame si pone considerando che la disposizione contenente una delega legislativa al Governo è per sua stessa natura "a operatività differita" nel senso che essa è immediatamente applicabile solo nei rapporti tra il Parlamento e il Governo, mentre non ha alcuna efficacia nei confronti della generalità dei cittadini fino a quando non viene attuata con l'emanazione del relativo decreto delegato.

Lo strumento della legge delega appare pertanto incompatibile con la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza che appaiono implicare l'immediata applicabilità del provvedimento normativo, non solo dal punto di vista formale, ma anche sostanziale ovvero della sua effettiva idoneità a disciplinare le situazioni oggetto dell'intervento normativo che nel caso della legge delega è invece rinviato al momento dell'adozione del decreto legislativo. Sotto altro profilo l'art. 77, secondo comma, Cost. potrebbe essere stato violato anche a causa della eterogeneità della disposizione in esame rispetto a quelle originariamente contenute nel testo del decreto legge n. 138/2011.

Come si è già osservato infatti la disciplina contenuta nell'art. 1, comma 2, della l. n. 148/2011, contenente la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici Giudiziari, è stata introdotta con un emendamento in sede di conversione senza che il decreto legge convertito recante «ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo» ne facesse alcun cenno. Tale disposizione, nella misura in cui prevede una disciplina per la revisione della geografia degli uffici giudiziari del tutto assente nel testo del decreto legge oggetto di conversione, pare quindi introdurre una cd. "norma intrusa", vale a dire estranea rispetto al testo del decreto legge originario e come tale suscettibile di violare il dettato di cui all'art. 77, comma 2 Cost., la cui *ratio* impone l'omogeneità del contenuto del decreto legge, anche come emendato in sede di conversione, al fine di assicurare il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il caso che lo ha reso necessario.

Si richiama a questo proposito l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 in cui è stato affermato che "la semplice immissione di una disposizione nel corpo di un decreto-legge oggettivamente o teleologicamente unitario non vale a trasmettere, per ciò solo, alla stessa il carattere di urgenza proprio delle altre disposizioni, legate tra loro dalla comunanza di oggetto o di finalità. Ai sensi del secondo comma dell'art. 77 Cost., i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo. L'inserimento di norme eterogenee all'oggetto o alla finalità del decreto spezza il legame logico-giuridico tra la valutazione fatta dal Governo dell'urgenza del provvedere ed «i provvedimenti provvisori con forza di legge», di cui alla norma costituzionale citata. Il presupposto del «caso» straordinario di necessità e urgenza inerisce sempre e soltanto al provvedimento inteso come un tutto unitario, atto normativo fornito di intrinseca coerenza, anche se articolato e differenziato al suo interno. La scomposizione atomistica della condizione di validità prescritta dalla Costituzione si pone in contrasto con il necessario legame tra il provvedimento legislativo urgente ed il «caso» che lo ha reso necessario, trasformando il decreto-legge in una congerie di norme assemblate soltanto da mera casualità temporale.

L'art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della *ratio* implicita nel secondo comma dell'art. 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di



necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento".

Ed ancora: "Ove le discipline estranee alla *ratio* unitaria del decreto presentassero, secondo il giudizio politico del Governo, profili autonomi di necessità e urgenza, le stesse ben potrebbero essere contenute in atti normativi urgenti del potere esecutivo distinti e separati. Risulta invece in contrasto con l'art. 77 Cost. la commistione e la sovrapposizione, nello stesso atto normativo, di oggetti e finalità eterogenei, in ragione di presupposti, a loro volta, eterogenei. La necessaria omogeneità del decreto-legge, la cui interna coerenza va valutata in relazione all'apprezzamento politico, operato dal Governo e controllato dal Parlamento, del singolo caso straordinario di necessità e urgenza, deve essere osservata dalla legge di conversione. Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è pienamente recepito dall'art. 96-bis, comma 7, del regolamento della Camera dei deputati, che dispone: «Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge». Sulla medesima linea si colloca la lettera inviata il 7 marzo 2011 dal Presidente del Senato ai Presidenti delle Commissioni parlamentari, nonché, per conoscenza, al Ministro per i rapporti con il Parlamento, in cui si esprime l'indirizzo «di interpretare in modo particolarmente rigoroso, in sede di conversione di un decreto-legge, la norma dell'art. 97, comma del regolamento, sulla improponibilità di emendamenti estranei all'oggetto della discussione», ricordando in proposito il parere espresso dalla Giunta per il regolamento l'8 novembre 1984, richiamato, a sua volta, dalla circolare sull'istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997".

Infine: "Si deve ritenere che l'esclusione della possibilità di inserire nella legge di conversione di un decreto-legge emendamenti del tutto estranei all'oggetto e alle finalità del testo originario non risponda soltanto ad esigenze di buona tecnica normativa, ma sia imposta dallo stesso art. 77, secondo comma, Cost., che istituisce un nesso di interrelazione funzionale tra decreto-legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario".

c) L'art. 1 del decreto legislativo n. 155/2012. Violazione dell'art. 76 Cost. L'eventuale illegittimità costituzionale della legge-delega n. 148/2011, sotto i profili su indicati, comporterebbe in via consequenziale l'illegittimità anche del decreto legislativo n. 155/2012 che vi ha dato attuazione.

Tale decreto parrebbe presentare peraltro vizi di illegittimità costituzionale anche in proprio, sotto il profilo dell'eccesso di delega e quindi della violazione dell'art. 76 Cost. Il riferimento è in particolare all'art. 1 del d.Lgs. n. 155/2012, il quale dispone: "Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto". Nell'elenco della tabella A sono compresi il Tribunale di Rossano e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano. Detta disposizione, nella parte in cui ha previsto la soppressione dei predetti uffici giudiziari, solleva dubbi circa la sua legittimità costituzionale, sotto il profilo dell'eccesso di delega, per contrasto sia con le finalità sia con i principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) che prevede che la revisione della geografia degli uffici giudiziari avvenga "secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane".

Tali criteri non appaiono rispettati dalla decisione di sopprimere il Tribunale di Rossano. Ed invero già nel parere reso dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato si era evidenziata la necessità di non sopprimere il Tribunale di Rossano perché situato in area ad alta densità criminale nonché in un territorio disagiato, mal collegato e privo di idonee infrastrutture. Il Tribunale di Rossano infatti è l'unico Tribunale Calabrese designato alla soppressione, abbraccia la vasta area della Calabria ionica Cosentina fino all'interno del territorio Silano, comprende venti comuni di cui solo quello di Rossano e Corigliano contano una popolazione residente di oltre ottantamila abitanti.

La relazione depositata nel fascicolo di parte attrice evidenzia le gravi carenze infrastrutturali, l'assoluta mancanza di un valido sistema ferroviario o anche di una strada a scorrimento veloce che congiungerebbe il vasto circondario di Rossano al territorio di Castrovillari, designato quale tribunale accorpante.

Ma l'aspetto certamente più incomprensibile della decisione di soppressione riguarda il mancato rispetto del criterio relativo al "tasso di impatto della criminalità organizzata": basta sfogliare un qualsiasi quotidiano locale per leggere ogni giorno di una sparatoria, di un incendio doloso verso attività commerciali, oppure semplicemente percorrere un tratto della strada statale SS 106 per rendersi conto del dilagare della prostituzione.

Numerosi sono i procedimenti penali celebrati e tuttora in corso per reati riguardanti la criminalità organizzata.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 09.06.2011, pubblicato nella Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2011, su proposta del Ministro dell'Interno, si disponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale di Corigliano Calabro sulle seguenti premesse: «Considerato che nel comune di Corigliano Calabro (Cosenza) ... sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata; Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizio-



namenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione comunale di Corigliano Calabro; Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Corigliano Calabro, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva...". Tale illustre certificazione dell'esistenza di una forte presenza della criminalità organizzata nel territorio del circondario di Rossano evidenzia l'ingiustificata soppressione del Tribunale e della Procura di Rossano e quindi il contrasto con i principi di cui alla citata lettera b) dell'art. 1 della legge n. 148/2011.

d) Art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7.09.2012. Violazione degli artt. 3 e 24 Cost.

La violazione dei criteri posti dalla legge delega potrebbe risolversi in concreto nella violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto i cittadini del circondario soppresso sarebbero inevitabilmente gravati di spese maggiori per l'accesso alla giustizia rispetto ai cittadini residenti nel circondario del Tribunale accorpante. Uno studio recente dell'ufficio UNEP del Tribunale di Rossano stima un aumento dei costi delle notifiche fino al 400%! Il risultato sarebbe un consolidarsi della purtroppo diffusa sfiducia dei cittadini, che anziché rivolgersi allo Stato per dirimere una controversia potrebbero rivolgersi altrove.

Un Tribunale non è solo il luogo dove si celebrano processi, ma è anche un importante centro di aggregazione sociale e culturale, di promozione di iniziative pubbliche che tendono a diffondere la cultura della legalità: la soppressione di un istituto presente sul territorio da oltre 150 anni in un momento difficile come quello attuale, sarebbe senz'altro percepito come una resa, un segnale di abbandono dello Stato.

Inoltre le norme richiamate appaiono altresì in contrasto con il disposto di cui all'art. 25, 1° comma, della Costituzione in quanto la loro applicazione distoglierebbe il cittadino dal giudice naturale precostituito per legge. La disposizione costituzionale citata infatti è destinata "a garantire la certezza del cittadino di vedere tutelarsi i propri diritti e interessi da un organo già preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendentemente da ogni influenza esterna" (Corte Costituzionale sentenza n. 272 del 1998).

*P. Q. M.*

1) *preliminarmente rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione perché infondata;*

2) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge n.148/2011, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli articoli 72, commi 1 e 4, e 77, secondo comma, della Costituzione;*

3) *dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, limitatamente all'inclusione del Tribunale di Rossano e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rossano nell'elenco della tabella A), per contrasto con gli articoli 76, 3 e 24 della Costituzione;*

4) *Sospende il presente procedimento e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;*

5) *Dispone che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.*

Così deciso in Rossano il 15 aprile 2013

*Il giudice di pace: MONACO*

13C00293

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUR-038) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  
Direzione Marketing e Vendite  
Via Salaria, 1027  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**  
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

(di cui spese di spedizione € 128,06)\*  
(di cui spese di spedizione € 73,81)\*

- annuale € **300,00**  
- semestrale € **165,00**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 39,73)\*  
(di cui spese di spedizione € 20,77)\*

- annuale € **86,00**  
- semestrale € **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00  
(€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo € **190,00**  
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





€ 3,00

